

REGIONE
TOSCANA



Repubblica Italiana

BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Toscana

Parte Prima n. 3

mercoledì, 21 gennaio 2015

Firenze

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze - Fax: 055 - 4384620

E-mail: redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate.

L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

SOMMARIO

SEZIONE I

**TESTI COORDINATI E TESTI
AGGIORNATI**

Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 ottobre 2008, n. 54/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 9 della legge regionale 20 febbraio 2008, n. 9 "Norme in materia di tutela e difesa dei consumatori e degli utenti"). *pag. 3*

Decreto del Presidente della Giunta regionale 24 marzo 2010, n. 33/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 "Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale"). *" 11*

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 24 dicembre 2010, n. 61/R "Regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2009 n. 51 (Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento) in materia di autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie". *" 30*

Decreto del Presidente della Giunta regionale 8 gennaio 2014 n. 1/R (Modifiche al decreto del

Presidente della Giunta regionale 24 dicembre 2010, n. 61/R) in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie. *" 37*

SEZIONE II

**CONSIGLIO REGIONALE
- Risoluzioni**

RISOLUZIONE 23 dicembre 2014, n. 293

Risoluzione approvata nella seduta del Consiglio regionale del 23 dicembre 2014, collegata alla legge regionale 30 dicembre 2014, n. 88 (Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 "Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio". Disposizioni in materia di ambiti territoriali di caccia). *" 38*

SEZIONE III

**COMMISSARI REGIONALI
- Ordinanze**

ORDINANZA DEL COMMISSARIO DELEGATO
15 gennaio 2015, n. 2

OCDPC n. 157/2014. Liquidazione a favore dell'Università di Firenze. *" 39*

SEZIONE I

TESTI COORDINATI E TESTI AGGIORNATI

Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 ottobre 2008, n. 54/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 9 della legge regionale 20 febbraio 2008, n. 9 "Norme in materia di tutela e difesa dei consumatori e degli utenti").

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito il testo del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 22 ottobre 2008, n. 54/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 9 della legge regionale 20 febbraio 2008, n. 9 "Norme in materia di tutela e difesa dei consumatori e degli utenti"), coordinato con:

- decreto del Presidente della Giunta regionale 23 dicembre 2014, n. 83/R.

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto a cura degli uffici della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti"), al solo fine di facilitare la lettura. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti normativi qui richiamati. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi.

Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 ottobre 2008, n. 54/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 9 della legge regionale 20 febbraio 2008, n. 9 "Norme in materia di tutela e difesa dei consumatori e degli utenti").

Capo I

Modalità di funzionamento del Comitato regionale dei consumatori e degli utenti

Art. 1 Sede

1. Il Comitato regionale dei consumatori e degli utenti, di cui all'articolo 2 della l.r. 20 febbraio 2008, n. 9 (Norme in materia di tutela e difesa dei consumatori e degli utenti), di seguito denominato "Comitato", ha sede a Firenze presso la Presidenza della Giunta regionale toscana.

Art. 2 Organi

1. Sono organi del Comitato il Presidente e il vicepresidente.

Art. 3 Il Presidente

1. Il Presidente del Comitato svolge le seguenti funzioni:

- a) ha la rappresentanza del Comitato, ne convoca e presiede le riunioni;
- b) determina l'ordine del giorno delle riunioni;
- c) sottoscrive gli atti adottati dal Comitato e li invia ai competenti organi della Giunta regionale;
- d) cura la redazione del rapporto annuale sull'attività del Comitato.

Art. 4 Il vicepresidente

1. Il vicepresidente svolge le seguenti funzioni:

- a) coadiuva il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni, sostituendolo in caso di assenza o impedimento;
- b) può essere delegato dal Presidente allo svolgimento di talune determinate funzioni.

Art. 5 Convocazioni

1. Il Presidente convoca il Comitato:

- a) almeno due volte l'anno e ogni qualvolta ne ravvisi la necessità;
- b) su richiesta di almeno un quarto dei componenti, inviata alla segreteria del Comitato, con gli argomenti di cui viene richiesta l'iscrizione all'ordine del giorno e le relative motivazioni.

2. Le convocazioni, recanti l'ordine del giorno, devono essere inviate almeno dieci giorni prima della seduta. Per motivi di urgenza tale termine è ridotto a tre giorni.

3. Per particolari esigenze possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Comitato portatori di interessi nelle materie iscritte all'ordine del giorno.

Art. 6 Svolgimento delle riunioni

1. Le riunioni sono valide se vi partecipa la metà più uno dei componenti aventi diritto al voto.

2. Gli argomenti iscritti all'ordine del giorno sono discussi nella sequenza indicata nella lettera di convocazione, salvo diversa decisione del Comitato; gli argomenti non discussi vengono iscritti automaticamente all'ordine del giorno della riunione successiva, salvo diversa decisione del Comitato.

3. Le questioni pregiudiziali o sospensive, nonché le proposte di modifica o integrazione dell'ordine del giorno, sono discusse e decise all'inizio della riunione del Comitato.

4. E' facoltà dei membri far inserire a verbale le proprie dichiarazioni.

5. Il verbale delle riunioni, redatto da un componente della segreteria del Comitato sotto la supervisione del Presidente, è sottoposto all'approvazione del Comitato all'inizio della seduta successiva. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e viene archiviato in formato elettronico non modificabile nonché in formato cartaceo.

6. Contestualmente alla convocazione della riunione successiva viene inviata la bozza del verbale della riunione precedente.

Art. 7 Atti del Comitato

1. Il Comitato esprime:

- a) pareri ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a) della l.r. 9/2008;
- b) proposte per i compiti assegnati dall'articolo 3, comma 1, lettere b), c), d) e) della l.r. 9/2008;
- c) decisioni su attività svolte direttamente dal Comitato.

2. Le decisioni sono riportate nel verbale, in calce all'argomento trattato.

Art. 8 Votazioni

1. Tutti gli atti sono assunti con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto presenti alla riunione.

2. Le votazioni vengono effettuate per alzata di mano.

3. Per gli atti che riguardano un componente o un'associazione del Comitato, su richiesta della maggioranza dei presenti alla seduta, o su proposta del Presidente, si procede a votazione a scrutinio segreto. La votazione a scrutinio segreto deve risultare dal verbale.

Art. 9 Gruppi di lavoro e tavoli di confronto

1. Il Comitato può istituire al suo interno gruppi di lavoro per esaminare e redigere la documentazione preliminare all'adozione dei propri atti. La relativa decisione deve prevedere la composizione del gruppo di lavoro,

l'oggetto, eventuali portatori di interesse da coinvolgere e la durata massima dell'attività. Il gruppo di lavoro, al termine del proprio operato, predispone un rapporto sull'attività svolta, da presentare al Comitato per la sua valutazione.

2. Il Comitato con propria decisione può programmare tavoli di confronto su specifiche tematiche con i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1 lettera e), della legge regionale e con altri portatori di interesse.

Art. 10 Segreteria del Comitato

1. Le funzioni di supporto organizzativo al Comitato sono svolte dalla competente struttura organizzativa della Giunta regionale.

2. La struttura organizzativa provvede a:
- a) predisporre e inviare le convocazioni;
 - b) redigere i verbali;
 - c) fornire idoneo supporto amministrativo ai gruppi di lavoro ed ai tavoli di confronto;
 - d) fornire la documentazione e svolgere l'attività necessaria alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno;
 - e) trasmettere gli atti ai relativi destinatari;
 - f) adempiere per quanto di propria competenza alle decisioni del Comitato;
 - g) coadiuvare il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 11 Rimborso spese

1. Il rimborso delle spese sostenute è corrisposto esclusivamente ai membri presenti alle riunioni del Comitato.

2. I membri aventi diritto devono compilare, sottoscrivere e consegnare alla segreteria un apposito modulo secondo modalità e termini stabiliti con decreto dirigenziale, allegandovi idonea documentazione delle spese sostenute.

Art. 11 bis¹ Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

a) *sportello*: luogo fisico di proprietà, in affitto o comodato d'uso, comprovato da scrittura privata, ed avente i requisiti di cui all'articolo 11 ter, con la seguente dotazione minima:

- 1) una scrivania;
- 2) un computer corredato di lettore di smart card,

nonché di software adeguato alla gestione della firma digitale, della posta elettronica certificata e degli altri strumenti necessari alla gestione dell'attività documentale;

3) un telefono;

4) un archivio sia fisico che telematico delle relative pratiche;

b) punti di assistenza: tutte le sedi operative delle associazioni non aventi i requisiti previsti dalla lettera a), nonché dall'articolo 11 ter. Essi, se comunicati in sede di richiesta di contributo ai sensi dell'articolo 15, entrano a far parte del sistema regionale di tutela dei consumatori e sono promossi dalla Regione attraverso la formazione degli operatori e gli strumenti di comunicazione istituzionale;

c) pratica: l'insieme di documenti, identificato da un numero di repertorio, afferente ad una specifica procedura in cui l'associazione agisce in rappresentanza del richiedente;

d) consulenza: parere fornito all'utente da un professionista ovvero da un operatore ed avente ad oggetto elementi conoscitivi e concettuali, indicazioni e modulistica, finalizzati a fornire soluzione alle problematiche sottoposte dagli utenti alle associazioni, sia direttamente sia attraverso l'attivazione di altre organizzazioni. La consulenza può essere effettuata presso lo sportello, nonché per telefono o tramite posta elettronica.

Art. 11 ter²

Disciplina dello sportello

1. Lo sportello di cui all'art. 11 bis, comma 1, lettera a), è incompatibile con lo svolgimento di attività professionali o commerciali, dalle quali deve essere separato anche fisicamente da un ingresso con accesso a spazi comuni condominiali e di accoglienza. E' invece compatibile con altre attività associative, purché svolte in orari o giorni diversi da quelli di sportello.

2. All'esterno dell'edificio che ospita lo sportello deve essere apposta una targa contenente l'indicazione dello sportello medesimo, o almeno la relativa iscrizione sul campanello. Analoga targa deve essere affissa stabilmente all'ingresso del locale ove si effettua l'attività di sportello, evidenziando altresì l'orario di apertura, che non può essere inferiore a 6 ore settimanali, per almeno due giorni la settimana.

3. Eventuali interruzioni anche temporanee dell'attività di sportello devono essere tempestivamente comunicate alla struttura regionale competente.

4. Lo sportello gestisce annualmente un numero di pratiche non inferiore a 30, corrispondente alla media aritmetica degli ultimi tre anni, ed è coordinato da un

responsabile nominato dall'associazione, che provvede altresì alla conservazione dei dati utili per il monitoraggio.

Capo II

Requisiti e procedimento per l'iscrizione delle associazioni dei consumatori e degli utenti nell'elenco regionale

Art. 12

Requisiti per l'iscrizione nell'elenco regionale. Indicatori e standard

1. Possono iscriversi nell'elenco di cui all'articolo 4 della l.r. 9/2008 le associazioni regionali senza fini di lucro, costituite, ai sensi della vigente normativa, come associazioni di consumatori, da almeno tre anni dalla data di presentazione della domanda.³

2. Le associazioni, di cui al comma 1, devono possedere i seguenti requisiti:

- a) effettiva rappresentanza sociale;*
- b) strutturazione regionale e decentrata nel territorio;*
- c) svolgimento di un'attività continuativa sul territorio regionale.*

3.⁴ L'effettiva rappresentanza sociale è comprovata dalla presenza contestuale dei seguenti indicatori:

a) numero di iscritti in possesso dei requisiti previsti per l'iscrizione al registro nazionale non inferiore allo 0,3 per mille della popolazione toscana e presenza su almeno 5 province con un numero di iscritti non inferiore allo 0,2 per mille della popolazione provinciale, risultanti da adesione specifica;

b) ammontare delle quote sottoscritte e delle somme versate dagli associati non inferiore al 10 % del bilancio o rendiconto annuale e comunque non inferiore ad euro 4.000,00 evidenziate nelle scritture contabili, anche attraverso un prospetto riepilogativo, conformemente alle norme vigenti in materia di associazionismo.

4.⁵ La strutturazione regionale e decentrata sul territorio è comprovata dalla presenza di almeno quattro sportelli, di cui uno quale sede regionale, dislocati in almeno quattro province diverse della Toscana.

5. Lo svolgimento dell'attività continuativa sul territorio regionale è comprovato dalla presenza contestuale dei seguenti indicatori:

a) statuto regionale o, in mancanza, statuto nazionale adottato in data anteriore di almeno tre anni rispetto alla presentazione della istanza di iscrizione;

b) documentazione attestante l'apertura di tre sportelli o sedi in tre diverse province della Toscana in data anteriore di almeno tre anni rispetto alla presentazione della istanza di iscrizione;

- c)⁶ elenchi degli iscritti relativi agli ultimi tre anni;
- d) documentazione delle iniziative realizzate negli ultimi tre anni sul territorio regionale;
- e) bilancio o rendiconto degli ultimi tre anni regolarmente approvato dagli organi preposti.

Art. 13⁷

Iscrizione delle associazioni nell'elenco regionale.

1. Le associazioni interessate all'iscrizione nell'elenco regionale devono redigere apposita istanza. L'istanza è presentata dal 2 gennaio al 1° marzo di ogni anno alla struttura organizzativa della Giunta regionale competente in materia di tutela dei consumatori e degli utenti. Tale struttura è designata quale unità organizzativa interna responsabile del procedimento.

2. La documentazione attestante il possesso dei requisiti può essere presentata nelle forme consentite dalla vigente normativa sull'autocertificazione e sulla semplificazione amministrativa, fatta salva la possibilità per la competente struttura della Giunta regionale di operare i controlli e le verifiche previste dalla normativa in materia.

3. Il termine per la conclusione del procedimento è determinato in novanta giorni dalla data di presentazione delle istanze.

4. L'avvio del procedimento viene effettuato entro quindici giorni dal ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, con l'invio di una comunicazione ai soggetti interessati.

Art. 13 bis⁸

Mantenimento dell'iscrizione nell'elenco regionale

1. Le associazioni già iscritte nell'elenco regionale devono dimostrare di aver mantenuto i requisiti di iscrizione e sono tenute a presentare entro il 30 giugno di ogni anno:

a) copia del bilancio consuntivo o rendiconto dell'anno precedente sottoscritto dal legale rappresentante e regolarmente approvato dagli organi preposti, evidenziando l'ammontare delle quote sottoscritte e delle somme versate dagli associati anche distintamente attraverso un prospetto riepilogativo, conformemente alle norme vigenti in materia di associazionismo. Le quote si riferiscono all'annualità precedente a quella oggetto di iscrizione e devono corrispondere agli iscritti di cui all'articolo 12, comma 3, lettera a);

b) dichiarazione concernente:

1) il numero degli iscritti, aggiornato al 31 dicembre dell'anno precedente ed articolato per provincia;

2) l'apertura al pubblico dello sportello in misura non inferiore all'80 % delle ore annuali dichiarate ai sensi dell'articolo 11 ter, comma 2;

3) il numero delle pratiche gestite da ogni sportello nell'anno precedente;

4) l'elenco delle prestazioni gratuite fornite agli utenti, anche non iscritti, quali consulenze e fornitura modulistica.

2. La competente struttura organizzativa della Giunta regionale effettua la verifica delle dichiarazioni e dei bilanci ricevuti entro sessanta giorni, con le modalità istruttorie determinate con decreto dirigenziale, anche ai fini dell'aggiornamento dell'elenco.

3. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 1, lettere a) e b), è equiparata alla perdita dei requisiti.

4. L'avvio del procedimento viene effettuato entro quindici giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 1, con l'invio di una comunicazione ai soggetti interessati.

Art. 13 ter⁹

Norma transitoria

1. In fase di prima applicazione dell'articolo 13 bis, le associazioni già iscritte nell'elenco regionale, ai fini della dimostrazione relativa al mantenimento dei requisiti di iscrizione, hanno tempo per adeguarsi alla nuova disciplina fino al 30 giugno 2016.

Art. 14

Aggiornamento annuale dell'elenco

1. Entro il 30 settembre di ogni anno, la competente struttura organizzativa della Giunta regionale procede all'aggiornamento dell'elenco con decreto dirigenziale pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

Capo III

Gestione delle risorse finanziarie e monitoraggio degli interventi

Art. 15

Richiesta dei contributi

1. Entro il 30 novembre dell'anno precedente, le associazioni di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, della l.r. 9/2008 presentano alla competente struttura organizzativa della Giunta regionale il programma delle iniziative che intendono realizzare, sulla base della modulistica e delle disposizioni approvate con decreto dirigenziale.

2. Le attività inserite nel programma dalle associazioni devono essere distinte in due tipologie:

a) assistenza al cittadino fornita dagli sportelli come definiti dall'articolo 11 bis, comma 1, lettera a)¹⁰;

b) formazione e informazione ai sensi dell'articolo 10 della l.r. 9/2008.

3. Le attività proposte devono indicare, ove necessario, il livello minimo di risorse richiesto per realizzare l'iniziativa o singole fasi funzionali della stessa e il finanziamento richiesto.

4. Il programma è corredato da una dichiarazione con cui l'associazione attesta il possesso degli elementi di valutazione necessari per l'assegnazione dei contributi.

5. Decorso il termine di cui al comma 1 senza che l'associazione abbia provveduto a presentare il programma, la competente struttura organizzativa della Giunta regionale provvede entro quindici giorni ad inviare un sollecito determinando il termine ultimo di presentazione della richiesta che non deve superare i trenta giorni. Decorso tale termine si applicano le disposizioni dell'articolo 24 del presente regolamento.

Art. 16¹¹

Modalità per l'assegnazione delle risorse

1. Per il finanziamento delle iniziative di cui all'articolo 6, comma 4, lettera b) della l.r. 9/2008 le risorse sono assegnate sulla base dei criteri di assegnazione dei contributi definiti dal Piano di indirizzo per la tutela e la difesa dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 5, comma 1, della medesima legge regionale.

2. La qualità delle proposte viene valutata assegnando un punteggio sulla base dei seguenti elementi:

a) con riferimento ad iniziative di assistenza al cittadino, sono attribuiti:

1) punti 10, per ogni sportello, come definito all'articolo 11 bis, comma 1, lettera a) ed 11 ter;

2) punti 5, per ogni sportello aperto presso uffici relazioni con il pubblico (URP);

3) punti 0,25, per ogni ora di apertura in più rispetto a quanto previsto dall'articolo 11 ter, comma 2;

4) punti 1, per assistenza legale o professionale, fornita da professionisti abilitati o iscritti a collegi o albi e calendarizzata presso lo sportello;

5) punti 3, in relazione al personale dipendente ed ai volontari del servizio civile;

b) con riferimento ad iniziative di formazione e di informazione, sono attribuiti:

1) fino a punti 10, per l'accuratezza della descrizione delle attività, la congruità dei relativi costi e le rispettive tempistiche;

2) fino a punti 6, per accordi di collaborazione con partner istituzionali, Università e centri di ricerca, istituti scolastici o centri di formazione;

3) fino a punti 4, per l'erogazione gratuita dei corsi di formazione;

4) fino a punti 3, per accordi di collaborazione con reti dell'informazione e della comunicazione;

5) fino a punti 3, per area geografica di intervento.

3. L'elenco delle iniziative ammesse a finanziamento e le relative quote sono riportate nel documento di attuazione annuale di cui all'articolo 6, comma 4, della l.r. 9/2008.

4. I contributi da erogare per la funzionalità delle associazioni dei consumatori e degli utenti ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettera d), della l.r. 9/2008 sono distribuiti in parti uguali fra tutte le associazioni iscritte nell'elenco regionale.

Art. 17

Modalità di concessione dei finanziamenti e contributi

1. La competente struttura della Giunta regionale effettua l'istruttoria delle domande presentate ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettera b), della l.r. 9/2008 e propone alla Giunta una ripartizione per ogni iniziativa in base agli elementi di valutazione di cui all'articolo 16 del presente regolamento.

2. Il documento di attuazione approvato dalla Giunta regionale, in base agli indirizzi contenuti nel piano di cui all'articolo 5 della l.r. 9/2008, definisce:

a) le risorse riservate e l'elenco delle iniziative da realizzare direttamente ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettera a), della l.r. 9/2008;

b) l'elenco delle iniziative di assistenza ammesse a contributo ed i relativi finanziamenti concessi ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettera b), della l.r. 9/2008;

c) l'elenco delle iniziative di formazione e informazione ammesse a contributo ed i relativi finanziamenti concessi ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettera b), della l.r. 9/2008;

d) l'elenco delle iniziative ammesse a contributo ed i relativi finanziamenti concessi ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettera c) della l.r. 9/2008;

e) l'ammontare delle risorse da assegnare alla funzionalità delle associazioni di cui all'articolo 6, comma 4, lettera d), della l.r. 9/2008.

3. Lo schema della convenzione di cui all'articolo 7 della l.r. 9/2008 è approvato con decreto dirigenziale; con tale atto vengono assegnate le risorse liquidando a titolo di anticipo un importo non superiore al 60 per cento del contributo concesso per le iniziative di cui all'articolo 6, comma 4, lettere b) e c), della l.r. 9/2008. Il residuo 40 per cento può essere liquidato in due quote: il primo 20 per cento previa rendicontazione del 60 per cento; il residuo 20 per cento a saldo.

4. L'atto di liquidazione finale viene emesso entro

sessanta giorni dal ricevimento del consuntivo di cui all'articolo 18, comma 4 e dopo aver espletato la verifica formale sul consuntivo ed averne riscontrato la regolarità.

5. I contributi di cui all'articolo 6, comma 4, lettera d), della l.r. 9/2008 possono essere erogati interamente con l'atto d'impegno, qualora l'ultimo rendiconto, verificato ai sensi dell'articolo 20, comma 2, risulti regolare.

Art. 18

Modalità e termini del rendiconto

1. I finanziamenti assegnati alle associazioni devono essere rendicontati alla competente struttura della Giunta regionale nei tempi previsti dal documento di attuazione.

2. Entro la scadenza del termine, le associazioni possono richiedere una proroga non superiore a centoventi giorni per ultimare l'attività di rendicontazione. La proroga può essere concessa entro quindici giorni dal ricevimento della relativa istanza.

3. Decorso i termini di presentazione del rendiconto di cui al comma 1 senza che l'associazione abbia provveduto a presentare la relativa documentazione o la richiesta di proroga di cui al comma 2, la competente struttura organizzativa della Giunta Regionale provvede entro quindici giorni ad inviare un sollecito determinando il termine ultimo di presentazione del rendiconto o della richiesta di proroga che non deve superare i trenta giorni. Decorso tale termine si applicano le disposizioni dell'articolo 24 del presente regolamento.

4. Il rendiconto è composto dal consuntivo di spesa e da una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, che attesta la veridicità del consuntivo e indica la sede in cui sono depositati gli originali degli elementi di riscontro.

5. La modulistica relativa alle modalità di compilazione del rendiconto è approvata con decreto dirigenziale.

6. Sono fatte salve le modalità di rendicontazione previste da altri strumenti finanziari la cui disciplina è contenuta nei relativi impegni di spesa.

7. Per i progetti cofinanziati da altri soggetti deve essere contabilizzata sul rendiconto regionale solo la quota parte delle spese sostenute a carico del finanziamento regionale.

Art. 19

Monitoraggio regionale

1. Ai fini del monitoraggio regionale, per ciascuna

delle iniziative finanziate ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettere b) e c), della l.r. 9/2008 le associazioni presentano alla competente struttura della Giunta regionale, contestualmente al rendiconto, i seguenti elementi:

a) dichiarazione, resa dal legale rappresentante, che attesti la veridicità della documentazione presentata e indichi la sede in cui sono depositati gli originali degli elementi di riscontro;

b) relazione sulle iniziative realizzate, in cui vengano descritte le attività e siano altresì dettagliati i dati riportati in apposita scheda di sintesi, evidenziandone gli effetti prodotti.

2. Per le risorse assegnate ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettera d), della l.r. 9/2008 le associazioni devono presentare alla competente struttura della Giunta regionale una relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti sul territorio regionale nel corso dell'anno.

3. Tutti gli elementi suddetti presentati dalle associazioni costituiscono parte integrante e sostanziale della relazione prevista dall'articolo 11 della l.r. 9/2008.

Art. 20

Verifiche

1. Sulle attività finanziate ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettere b) e c), della l.r. 9/2008, la competente struttura della Giunta regionale effettua verifiche sull'attività, sul rendiconto e sugli elementi presentati dalle associazioni ai fini del monitoraggio.

2. Sui contributi erogati ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettera d), della l.r. 9/2008, la verifica viene effettuata esclusivamente sul rendiconto.

3. L'attività di verifica deve risultare dai verbali sottoscritti dagli incaricati.

Art. 21

Verifica in corso di svolgimento

1. La verifica sulle attività finanziate ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettere b) e c), della l.r. 9/2008, effettuata in corso di svolgimento, è diretta a riscontrare l'effettiva realizzazione delle iniziative, nonché il possesso degli elementi di valutazione.

2. L'avvio del procedimento viene effettuato entro quindici giorni dalla sottoscrizione della convenzione di cui all'articolo 7 della l.r. 9/2008, con l'invio di una comunicazione ai soggetti interessati.

3.¹² La verifica relativa all'attività di assistenza viene effettuata su un campione di sportelli, definito in base alle irregolarità riscontrate nell'annualità precedente. Essa

viene svolta attraverso sopralluoghi volti ad accertare l'effettiva apertura dello sportello nonché il possesso degli altri requisiti dichiarati dalle associazioni.

4. Gli sportelli¹³ sono tenuti alla registrazione e conservazione dei dati necessari per il monitoraggio dell'attività.

5.¹⁴ I punti di assistenza pubblicizzati dagli strumenti regionali di comunicazione e di informazione sono soggetti a controllo a campione, allo scopo di verificarne l'effettivo orario di apertura: qualora il controllo dia esito negativo, cessa ogni attività regionale di comunicazione e di informazione.

6. Le variazioni dei dati degli sportelli sono comunicate alla competente struttura della Giunta regionale entro quindici giorni dalla data in cui si verificano.

7. Per l'attività di informazione e formazione viene effettuata una verifica a campione delle iniziative realizzate; a tale scopo le associazioni inviano alla competente struttura della Giunta regionale il programma esecutivo dell'iniziativa, con indicazione del luogo e della data di realizzazione.

8. Qualora, durante la verifica dell'attività, vengano riscontrate irregolarità, la competente struttura della Giunta regionale provvede a comunicarle formalmente all'associazione, che è tenuta a eliminarle entro trenta giorni. Qualora le irregolarità permangano, si applicano le disposizioni dell'articolo 24.¹⁵

Art. 22

Verifica del rendiconto e degli elementi rilevanti per il monitoraggio

1.¹⁶ Le modalità di verifica delle dichiarazioni presentate dalle associazioni dei consumatori relative al rendiconto dei contributi concessi e al monitoraggio dell'attività svolta sono di tipo puntuale.

2.¹⁷ (Abrogato)

3.¹⁸ (Abrogato)

4.¹⁹ La verifica ha per oggetto:

a) le spese sostenute e la loro pertinenza all'attività svolta, nonché la corrispondenza dell'attività realizzata rispetto a quella prevista;

b) gli originali dei giustificativi di spesa, le attestazioni di pagamento e la documentazione relativa all'attività realizzata, comprese le banche dati contenenti gli indicatori di risultato.

5. Qualora vengano riscontrate irregolarità nel

rendiconto o negli elementi rilevanti per il monitoraggio, la competente struttura della Giunta regionale richiede le necessarie integrazioni all'associazione, che è tenuta a fornirle entro trenta giorni. Trascorso tale termine, qualora le irregolarità permangano, si applicano le disposizioni dell'articolo 24.²⁰

Art. 23

Rilevazione delle attività di controllo

1. Tutte le verifiche effettuate in sede di controllo sono registrate in una apposita banca dati e, ove previsto, trasmesse entro i termini previsti alla competente struttura della Giunta regionale.

Capo IV

Non ammissione ai contributi e revoca dei finanziamenti

Art. 24

Non ammissione ai contributi e revoca dei finanziamenti

1. Le iniziative delle associazioni di cui all'articolo 6, comma 4, lettere b) e c), della l.r. 9/2008 non sono ammesse a contributo in caso di presentazione del programma delle iniziative oltre il termine previsto dal presente regolamento.

2. Le iniziative delle associazioni non sono altresì ammesse al contributo nei seguenti casi:

a) presentazione dell'ultimo rendiconto o degli elementi rilevanti per il monitoraggio oltre i termini previsti nella convenzione;

b) mancato riscontro, durante le verifiche, di tutti gli elementi dichiarati ai fini della valutazione di cui all'articolo 16 del presente regolamento;

c) revoca totale del contributo *assegnato l'anno precedente*.²¹

3. I contributi assegnati sono revocati totalmente e le somme liquidate sono recuperate nei seguenti casi:

a) mancata realizzazione di tutte le iniziative finanziate;

b) destinazione dei finanziamenti per finalità diverse da quelle previste nel piano;

c) mancata presentazione dell'ultimo rendiconto;

d) irregolarità gravi nella gestione della spesa.

4. I contributi assegnati sono revocati in parte e le relative somme liquidate sono recuperate²² nei seguenti casi:

a) mancata realizzazione di parte delle iniziative finanziate; in tal caso il finanziamento è revocato in misura pari all'ammontare del contributo non speso;

b) non pertinenza delle spese rendicontate riscontrate durante le verifiche; in tal caso il finanziamento è revocato in misura pari all'ammontare delle spese non pertinenti;

c) mancata registrazione e conservazione degli elementi rilevanti ai fini del monitoraggio; in tal caso il finanziamento è revocato in misura pari al 20 per cento del contributo assegnato per la realizzazione dell'iniziativa;

d) ²³mancato riscontro, durante le verifiche, del requisito di cui all'articolo 13 bis, comma 1, lettera b), punto 2): in tal caso il finanziamento è revocato nella misura del 5 % per ogni ulteriore 5 % o frazione di ore di chiusura rispetto a quelle consentite; il finanziamento è altresì revocato, in caso di violazione delle disposizioni contenute nell'articolo 11 ter, nella misura del:

1) 10 %, qualora lo sportello sia risultato chiuso, in orario di sportello, senza segnalazione preventiva;

2) 20 %, in caso di mancata esposizione delle targhe ovvero in caso di erronea indicazione dell'orario di servizio al pubblico, ai sensi dell'articolo 11 ter, comma 2;

3) 50 %, nel caso in cui lo sportello sia privo della dotazione minima ai sensi dell'articolo 11 bis, comma 1, lettera a);

4) 100 %, nel caso in cui lo sportello sia collocato presso attività commerciali o professionali, senza la separazione fisica richiesta.

e) ²⁴mancato riscontro durante le verifiche degli elementi dichiarati ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera a), punti da 2 a 5: in tal caso il finanziamento è revocato nella misura del 10 % per ciascun elemento non conforme.

f) ²⁵mancata comunicazione preventiva di iniziative: in tal caso il finanziamento è revocato nella misura del 20 % del contributo assegnato per la realizzazione dell'iniziativa.”.

5. Le non ammissioni e le revoche vengono disposte²⁶ previa comunicazione al responsabile dell'associazione. Il responsabile dell'associazione, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, può presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da idonea documentazione. L'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è riportato nella motivazione del provvedimento finale.

6.²⁷ In caso di revoca totale dei finanziamenti ai sensi del comma 3, lettere b), c) e d), l'associazione viene cancellata dall'elenco regionale di cui all'articolo 4 della l.r. 9/2008.

Capo V

Utilizzo della modalità informatica e telematica

Art. 25

Utilizzo della modalità informatica e telematica

1. Le convocazioni, la presentazione delle istanze, della documentazione e dei programmi, *disciplinati dai Capi I, II e III*²⁸, avvengono prioritariamente attraverso l'utilizzo della modalità informatica e telematica.

Capo VI

Clausola valutativa

Art. 26

Clausola valutativa

1. La relazione di cui all'articolo 11 della l.r. 9/2008 è presentata al Consiglio regionale da parte della competente struttura della Giunta regionale entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'elenco regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti.

¹ Articolo inserito con d.p.g.r. 23 dicembre 2014, n. 83/R, articolo 1

² Articolo inserito con d.p.g.r. 23 dicembre 2014, n. 83/R, articolo 2

³ Le parole “costituite da almeno tre anni, il cui statuto preveda come scopo la tutela dei consumatori e degli utenti” previste nella formulazione originaria sono state così sostituite con d.p.g.r. 23 dicembre 2014, n. 83/R, articolo 3

⁴ Comma così sostituito con d.p.g.r. 23 dicembre 2014, n. 83/R, articolo 3

⁵ Comma così sostituito con d.p.g.r. 23 dicembre 2014, n. 83/R, articolo 3

⁶ Lettera così sostituita con d.p.g.r. 23 dicembre 2014, n. 83/R, articolo 3

⁷ Articolo così sostituito con d.p.g.r. 23 dicembre 2014, n. 83/R, articolo 4

⁸ Articolo inserito con d.p.g.r. 23 dicembre 2014, n. 83/R, articolo 5

⁹ Articolo inserito con d.p.g.r. 23 dicembre 2014, n. 83/R, articolo 6

¹⁰ Le parole “dall'articolo 12, comma 4, lettera a)” previste nella formulazione originaria sono state così sostituite con d.p.g.r. 23 dicembre 2014, n. 83/R, articolo 7

¹¹ Articolo così sostituito con d.p.g.r. 23 dicembre 2014, n. 83/R, articolo 8

¹² Comma così sostituito con d.p.g.r. 23 dicembre 2014, n. 83/R, articolo 9

¹³ Le parole “Gli sportelli finanziati” previsti nella formulazione originaria sono state così sostituite con d.p.g.r. 23 dicembre 2014, n. 83/R, articolo 9

¹⁴ Comma così sostituito con d.p.g.r. 23 dicembre 2014, n. 83/R, articolo 9

¹⁵ Le parole “dell'articolo 24 del presente regolamento” previste nella formulazione originaria sono state così sostituite con d.p.g.r. 23 dicembre 2014, n. 83/R, articolo 9

¹⁶ Comma così sostituito con d.p.g.r. 23 dicembre 2014, n. 83/R, articolo 10

¹⁷ Comma abrogato con d.p.g.r. 23 dicembre 2014, n. 83/R, articolo 10

¹⁸ Comma abrogato con d.p.g.r. 23 dicembre 2014, n. 83/R, articolo 10

¹⁹ Comma così sostituito con d.p.g.r. 23 dicembre 2014, n. 83/R, articolo 10

²⁰ Le parole “dell’articolo 24 del presente regolamento” previste nella formulazione originaria sono state così sostituite con d.p.g.r. 23 dicembre 2014, n. 83/R, articolo 10

²¹ Parole aggiunte con d.p.g.r. 23 dicembre 2014, n. 83/R, articolo 11

²² Parole aggiunte con d.p.g.r. 23 dicembre 2014, n. 83/R, articolo 11

²³ Lettera così sostituita con d.p.g.r. 23 dicembre 2014, n. 83/R, articolo 11

²⁴ Lettera così sostituita con d.p.g.r. 23 dicembre 2014, n. 83/R, articolo 11

²⁵ Lettera così sostituita con d.p.g.r. 23 dicembre 2014, n. 83/R, articolo 11

²⁶ Le parole “Le non ammissioni e le revoche sono cumulabili e vengono disposte” previste nella formulazione originaria sono state così sostituite con d.p.g.r. 23 dicembre 2014, n. 83/R, articolo 11

²⁷ Comma così sostituito con d.p.g.r. 23 dicembre 2014, n. 83/R, articolo 11

²⁸ Le parole “disciplinati dai Capi I, II e III del presente regolamento” previste nella formulazione originaria sono state così sostituite con d.p.g.r. 23 dicembre 2014, n. 83/R, articolo 12

Decreto del Presidente della Giunta regionale 24 marzo 2010, n. 33/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale”).

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito il testo del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 24 marzo 2010, n. 33/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale”) coordinato con:

- decreto del Presidente della Giunta regionale 22 dicembre 2014, n. 80/R.

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto a cura degli uffici della Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 “Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti”), al solo fine di facilitare la lettura. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti normativi

qui richiamati. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi.

Decreto del Presidente della Giunta regionale 24 marzo 2010, n. 33/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale”).

Capo I

Ambito oggettivo di applicazione

Art. 1

Oggetto

(articolo 24, comma 2, e 69 l.r. 1/2009)

1. Il presente regolamento, in attuazione degli articoli 24, comma 2, e 69 della legge regionale 8 gennaio 2009, n.1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), disciplina le modalità di assunzione agli impieghi presso l’amministrazione regionale e di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno, nonché la materia degli incarichi extraimpiego autorizzabili e conferibili ai dipendenti.

Capo II

Reclutamento del personale

Sezione I

Selezioni pubbliche

Art. 2

Modalità di copertura dei posti tramite selezione dall’esterno

(articolo 24, comma 2, lettera a), l.r. 1/2009)

1. Il personale da inquadrare nelle categorie A, B, C e D viene reclutato mediante:

- a) selezione per esami;
- b) selezione per titoli ed esami;
- c) selezione per titoli;
- d) selezione per corso-concorso.

2. Il personale da inquadrare nelle categorie A e B viene reclutato anche mediante avviamento a selezione tramite servizi per l’impiego, ai sensi della normativa vigente, previa verifica della compatibilità con le mansioni da svolgere.

3. L’accesso alla qualifica dirigenziale avviene secondo le modalità indicate al comma 1, lettere a), b) e d).

4. La Regione utilizza i dati personali dei candidati ai fini dell’ammissione o dell’esclusione dalle prove selettive, nonché ai fini dell’espletamento di tutte le operazioni inerenti le procedure di reclutamento del

personale, nel rispetto della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali.

Art. 3

Modalità di copertura dei posti con assunzione a tempo determinato
(articolo 24, comma 2, lettera b), l.r. 1/2009)

1. Le selezioni del personale da reclutare a tempo determinato sono effettuate secondo le seguenti modalità:

a) per il personale da reclutare nelle categorie A e B, mediante avviamento a selezione tramite servizi per l'impiego previa verifica della compatibilità con le mansioni da svolgere in riferimento alla localizzazione territoriale delle sedi di servizio relative ad ambiti provinciali;

b) per il personale da reclutare nelle categorie C e D, nel profilo professionale con posizione economica D1, mediante selezioni per titoli, previo avviso pubblico, distinte per profili professionali ed eventualmente in riferimento alla localizzazione delle sedi di servizio relative ad ambiti provinciali.

2. L'amministrazione, ove lo ritenga necessario in relazione ai compiti da svolgere, può procedere alla preventiva verifica dell'idoneità dei candidati in ordine di graduatoria. La verifica dell'idoneità non comporta valutazione comparativa.

3. Le assunzioni di personale a tempo determinato per l'attuazione di progetti speciali che richiedono il possesso di esperienze o competenze specifiche possono essere effettuate mediante selezioni per titoli, per esami o per titoli ed esami.

4. L'assunzione a tempo determinato di personale con rapporto di lavoro dipendente da pubbliche amministrazioni o aziende private è subordinata alla presentazione delle relative dimissioni.

Art. 4

Modalità di scorrimento delle graduatorie per le assunzioni a tempo determinato
(articolo 28, l.r. 1/2009)

1. Le graduatorie per le assunzioni a tempo determinato hanno validità triennale.

2. Le assunzioni di personale a tempo determinato sono effettuate attingendo prioritariamente dalle graduatorie per il reclutamento a tempo indeterminato. Al termine dello scorrimento di ciascuna graduatoria la stessa non può più essere utilizzata.

3. I soggetti utilmente collocati nelle graduatorie a

tempo indeterminato che rinunciano all'assunzione a tempo determinato restano collocati nella graduatoria per l'assunzione a tempo indeterminato.

4. Le graduatorie a tempo determinato, nell'ambito della loro validità triennale, possono essere scorse più volte fino all'entrata in vigore delle nuove, salvo il divieto di procedere all'assunzione a tempo determinato dello stesso soggetto dalla medesima graduatoria per più di una volta.

5. Qualora per la copertura del posto a tempo determinato sia necessaria una particolare professionalità in relazione ai compiti da svolgere lo scorrimento delle graduatorie a tempo determinato per soli titoli può avvenire sulla base del possesso di uno specifico titolo di studio tra quelli previsti dal bando o di un altro specifico requisito, nel rispetto dell'ordine delle stesse.

6. Il candidato utilmente collocato in una graduatoria regionale che presta servizio a tempo determinato presso la Regione Toscana in quanto assunto da altra graduatoria regionale, mantiene il proprio posto nella graduatoria ma può essere nuovamente chiamato dalla medesima solo al termine del rapporto di lavoro in essere.

7. La Regione può consentire l'utilizzo da parte degli enti dipendenti delle graduatorie predisposte dalla stessa per le assunzioni a tempo determinato esclusivamente per esigenze eccezionali.

Art. 5

Selezione per esami
(articolo 24, comma 2, lettera b), l.r. 1/2009)

1. Per la copertura di posti di categoria inferiore alla D il bando di selezione può stabilire che la prova scritta consista in una prova a carattere teorico-pratico o in una serie di test, unitamente o disgiuntamente a quesiti, da risolvere in un tempo predeterminato, tendenti ad accertare la preparazione e la professionalità dei candidati.

2. Per la copertura di posti di categoria D il bando di selezione può stabilire che la prova scritta abbia carattere teorico-pratico o consista in una serie di test o di test e quesiti a risposta sintetica.

3. Qualora la prova si svolga sotto forma di test è consentito il ricorso ad una ditta specializzata. I test sono predisposti, ove possibile, con modalità che consentano la loro valutazione con sistemi automatizzati, e in tal caso alla ditta può essere affidata, sulla base dei criteri stabiliti dalla commissione di selezione, anche la predisposizione degli elaborati unitamente o disgiuntamente alla valutazione dei test.

4. Per particolari professionalità il bando di selezione

può stabilire che la prova orale sia integrata o sostituita da prove attitudinali.

Art. 6

Selezione per titoli ed esami

(articolo 24, comma 2, lettera b), l.r. 1/2009)

1. Nelle selezioni per titoli ed esami la valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, è effettuata dopo le prove scritte per i soli candidati che sono stati ammessi alla prova orale. Gli esiti di tale valutazione sono resi noti agli interessati prima dello svolgimento delle prove orali assieme al punteggio riportato in ciascuna delle prove scritte.

2. Nei casi in cui la selezione non preveda lo svolgimento della prova scritta, la valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, è effettuata prima dello svolgimento della prova orale. Gli esiti di tale valutazione sono resi noti agli interessati prima della prova orale medesima.

3. Il bando indica i titoli valutabili e il punteggio massimo attribuibile singolarmente e per categorie di titoli.

4. Il punteggio attribuito alla valutazione dei titoli non può essere superiore ad un terzo del punteggio complessivamente attribuibile.

5. La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nelle prove di esame.

Art. 7

Selezione per soli titoli

(articolo 24, comma 2, lettera b), l.r. 1/2009)

1. Nelle selezioni per soli titoli i titoli valutabili e il punteggio massimo attribuibile, singolarmente e per categorie, sono indicati nel bando.

Art. 8

Corso-concorso

(articolo 24, comma 2, lettera b), l.r. 1/2009)

1. Il corso-concorso consiste in una preselezione di candidati per l'ammissione ad un corso con posti predeterminati, finalizzato alla formazione specifica dei candidati stessi. Il bando definisce le tipologie di selezione in base alla categoria ed al profilo professionale relativi ai posti da coprire.

2. Al termine del corso un'apposita commissione, di cui possono far parte uno o più docenti dello stesso, procede ad esami scritti ovvero ad esami scritti ed orali e alla predisposizione di una graduatoria di merito.

3. Il numero dei posti disponibili per il corso, che deve essere pari al numero dei posti messi a concorso maggiorati fino ad un massimo del 100 per cento, è stabilito dal bando di selezione.

4. Ai partecipanti al corso, ad esclusione dei dipendenti regionali, può essere concessa, per un periodo massimo di tre mesi, una borsa di studio pari al 50 per cento dello stipendio mensile lordo previsto per la categoria oggetto del corso-concorso.

5. Ai dipendenti regionali a tempo indeterminato partecipanti al corso viene conservato il trattamento economico in godimento. La partecipazione al corso non può comunque determinare la corresponsione di compensi per lavoro straordinario.

Art. 9

Prove preselettive

(articolo 24, comma 2, lettera b), l.r. 1/2009)

1. Per il perseguimento di obiettivi di celerità ed economicità l'amministrazione può procedere alla preselezione dei candidati mediante ricorso a test selettivi o a prove psico-attitudinali. La predisposizione delle prove preselettive, anche mediante ricorso a sistemi automatizzati, può essere affidata a ditte specializzate che operano sulla base di criteri stabiliti dalla commissione esaminatrice.

2. Per motivi di celerità delle procedure l'amministrazione può indicare nel bando il numero di candidati da ammettere allo svolgimento delle successive prove di selezione.

3. Al termine della preselezione la commissione comunica l'esito della prova alla competente struttura regionale, che procede con decreto all'ammissione dei candidati alle prove d'esame sulla base dei dati dichiarati nelle domande di partecipazione.

Art. 10

Categorie riservatarie e preferenze

(articolo 24, comma 2, lettera c), l.r. 1/2009)

1. Nei bandi di selezione le riserve di cui al comma 3, previste da leggi nazionali in favore di particolari categorie di cittadini, non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a selezione.

2. Qualora si renda necessaria una riduzione dei posti da riservare secondo legge in relazione al limite di cui al comma 1, la stessa si attua in misura proporzionale per ciascuna categoria degli aventi diritto.

3. Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella

graduatoria di merito ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva nel seguente ordine:

a) riserva di posti a favore di coloro che appartengono alle categorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), o equiparate, calcolata sulle dotazioni organiche delle singole categorie nella percentuale del 15 per cento senza computare gli appartenenti alle categorie stesse vincitori della selezione;

b) riserva di posti ai sensi dell'articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica) a favore dei militari in ferma di leva prolungata e di volontari specializzati delle tre forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma contrattuale, nel limite del 20 per cento delle vacanze annuali dei posti messi a selezione.

4. A parità di merito, i titoli di preferenza seguono il seguente ordine di priorità:

- a) gli insigniti di medaglia al valore militare;
- b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
- c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
- d) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico privato;
- e) gli orfani di guerra;
- f) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
- g) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
- h) i feriti in combattimento;
- i) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
- j) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
- k) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
- l) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
- m) i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
- n) i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
- o) i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
- p) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
- q) coloro che abbiano prestato servizio a qualunque titolo, senza aver riportato sanzioni disciplinari, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto la selezione;
- r) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
- s) gli invalidi ed i mutilati civili;

t) i militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.

5. A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:

- a) dal numero dei figli, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
- b) dall'aver prestato servizio senza aver riportato sanzioni disciplinari nelle amministrazioni pubbliche;
- c) dalla più giovane età.

Art. 11

Utilizzo di graduatorie di pubbliche amministrazioni
(articolo 28, l.r. 1/2009)

1. L'utilizzo da parte della Regione delle graduatorie concorsuali di altre pubbliche amministrazioni può avvenire qualora la stessa non abbia a disposizione proprie graduatorie relative alla medesima categoria e profilo professionale, unicamente per le assunzioni di personale da assegnare alle sedi di servizio che rientrano nello stesso ambito provinciale dell'amministrazione titolare della graduatoria.

Sezione II

Procedure di selezione

Art. 12

Domanda di ammissione alla selezione
(articolo 24, comma 2, lettera b), l.r. 1/2009)

1. Nella domanda di ammissione alla selezione il candidato dichiara sotto la propria responsabilità:

- a) nome e cognome, data e luogo di nascita, luogo di residenza;
- b) di possedere la cittadinanza italiana o la cittadinanza di stato membro dell'Unione Europea (UE), con un'adeguata conoscenza della lingua italiana da accertare durante lo svolgimento delle prove concorsuali, e di possedere i diritti civili e politici. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
- c) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione della data, del luogo di conseguimento e della scuola o istituto o università che lo ha rilasciato;
- d) di possedere ogni altro requisito generale e specifico previsto dal bando di concorso;
- e) di non essere stato destituito, licenziato o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego pubblico a seguito dell'accertamento che l'impiego stesso è stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
- f) le eventuali condanne penali riportate, anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale, ed i procedimenti penali eventualmente pendenti, specificandone la natura;

g) la posizione rivestita per quanto riguarda gli obblighi militari;

h) l'eventuale possesso dei titoli che conferiscono preferenza a parità di punteggio ai sensi della vigente normativa, con specificazione dei titoli stessi;

i) l'indirizzo presso il quale devono pervenire le comunicazioni relative al concorso, con l'indicazione del recapito telefonico;

j) che le dichiarazioni rese sono documentabili.

2. Le dichiarazioni rese nella domanda di ammissione alla selezione, che sostituiscono le relative certificazioni o gli atti di notorietà, sono soggette alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. "Testo A").

3. Nelle selezioni per le quali è prevista la valutazione dei titoli i candidati possono, in luogo delle relative certificazioni o documentazioni, presentare le dichiarazioni sostitutive di certificazione o sostitutive di atto di notorietà ai sensi della vigente normativa in materia di semplificazione della documentazione amministrativa. Le pubblicazioni o altri titoli richiesti dal bando di selezione possono essere prodotti in originale ovvero in copia fotostatica, purché venga contestualmente allegata o inserita nella domanda di partecipazione alla selezione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, nella quale il candidato dichiara che la copia fotostatica è conforme all'originale.

4. In caso di presentazione della domanda di ammissione alla selezione in via telematica le pubblicazioni e gli altri titoli richiesti dal bando di selezione possono essere prodotti con modalità informatiche ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale.

5. La documentazione di cui al comma 3 deve pervenire entro il termine di scadenza previsto per la presentazione della domanda.

6. Non sono tenuti in considerazione i titoli e le relative dichiarazioni sostitutive rese con modalità non conformi a quanto disposto dalla normativa vigente o che pervengono all'amministrazione oltre il termine di scadenza del bando.

7. La sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dei titoli posseduti non è soggetta ad autenticazione ove sia inclusa nel testo della domanda, ovvero sia ad essa allegata e presentata direttamente al dipendente incaricato a riceverla o al responsabile del procedimento, ovvero sia allegata alla domanda ed inviata a mezzo posta unitamente a copia fotostatica, fronte-retro, di un documento di identità

o di riconoscimento del candidato in corso di validità. Sono ritenuti validi solamente i documenti di identità o di riconoscimento provvisti di fotografia e rilasciati da una pubblica amministrazione. Qualora nei casi richiesti non venga prodotta copia del documento di identità o di riconoscimento, il candidato viene ammesso al concorso ma non si procede alla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni.

8. I titoli e le pubblicazioni di cui al comma 3 devono essere documentabili.

9. I candidati riconosciuti portatori di handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) fanno esplicita richiesta, nella domanda di partecipazione alla selezione, dell'ausilio eventualmente necessario, nonché dell'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.

Art. 13

Presentazione della domanda di ammissione alla selezione (articolo 24, comma 2, lettera b), l.r. 1/2009)

1. Le domande di cui all'articolo 12 e l'eventuale documentazione allegata sono spedite con mezzo idoneo ad accertarne la ricezione entro il termine di scadenza fissato dal bando. Può essere consentita la presentazione della domanda a mano secondo le modalità previste dal bando.

2.¹ Il termine per la presentazione delle domande non può essere inferiore a trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell'avviso del bando sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica. Per motivate esigenze organizzative e funzionali tale termine può essere ridotto fino a quindici giorni.

3. L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi o ritardi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

4. Le domande prive di sottoscrizione e le domande spedite oltre il termine di scadenza fissato dal bando sono irricevibili. I candidati per i quali sia stata accertata l'irricevibilità della domanda non sono ammessi alla selezione.

Art. 14

Ammissione alla selezione (articolo 24, comma 2, lettera b), l.r. 1/2009)

1. I requisiti prescritti dal bando di selezione devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione.

2. Per il perseguimento di obiettivi di celerità ed economicità l'amministrazione può procedere all'ammissione con riserva alle prove di selezione di tutti i candidati che hanno presentato domanda di partecipazione.

3. L'amministrazione, nel bando, può disporre che tutti i candidati che hanno presentato domanda sono tacitamente ammessi alla prima prova e pertanto sono tenuti a presentarsi nel giorno, nel luogo e nell'orario indicati nel relativo avviso.

4. Al termine della prima prova d'esame, la commissione comunica l'esito della stessa alla competente struttura regionale, che procede con decreto all'ammissione dei candidati alla prova successiva sulla base dei dati dichiarati nelle domande di partecipazione.

5. L'amministrazione può in qualunque momento della procedura concorsuale, anche successivo all'espletamento delle prove d'esame, disporre con provvedimento motivato l'esclusione dalla procedura stessa dei candidati per difetto dei requisiti prescritti dal bando.

6. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 si applicano anche alle prove preselettive di cui all'articolo 9.

Art. 15

Commissioni esaminatrici

(articolo 24, comma 2, lettera e), l.r. 1/2009)

1. Le commissioni esaminatrici delle selezioni sono nominate con decreto del dirigente competente in materia di reclutamento di personale e possono svolgere anche le funzioni di preselezione nei casi previsti dall'articolo 9.

2. Le commissioni per la copertura di posti di categoria C o superiore sono composte da cinque membri di cui uno con funzione di presidente ed uno con funzione di vicepresidente.

3. Le commissioni per la copertura di posti di categorie A e B sono composte da tre membri di cui uno con funzioni di presidente ed uno con funzione di vicepresidente. Qualora per motivi di forza maggiore il presidente non possa essere presente ad una delle prove di esame, lo stesso è sostituito dal vicepresidente ed in tal caso uno dei membri supplenti, di cui al comma 4, integra la commissione.

4. Con il provvedimento di cui al comma 1 sono

altresì nominati due supplenti per le commissioni relative ai posti di categoria C o superiore ed un supplente per le commissioni relative ai posti di categorie A e B. I supplenti devono essere in possesso dei medesimi requisiti professionali richiesti per i membri effettivi e partecipano alle sedute delle commissioni senza diritto di voto, salva l'ipotesi in cui sostituiscano, su indicazione del presidente della commissione, uno dei membri effettivi in caso di assenza o impedimento.

5. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un dipendente regionale di categoria non inferiore alla C. In caso di assenza del segretario in una seduta di svolgimento di prove concorsuali per motivi di forza maggiore lo stesso è sostituito da uno dei membri supplenti su indicazione del presidente.

6. Alle commissioni possono partecipare per gli esami di lingua straniera e per materie speciali membri aggiunti che presenziano obbligatoriamente ai lavori della commissione solo durante lo svolgimento delle prove di esame nelle materie di competenza.

7. La composizione delle commissioni esaminatrici è determinata in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

8. Salvo motivata impossibilità almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni esaminatrici è riservata alle donne.

9. I componenti della commissione esaminatrice che siano dipendenti pubblici non possono essere inquadrati in categorie inferiori a quella della selezione bandita.

10. I componenti delle commissioni, presa visione dell'elenco dei partecipanti, dichiarano sotto la propria responsabilità che non sussistono situazioni di incompatibilità con i candidati ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile. Sono fatte salve le altre cause di incompatibilità previste dalla legge per i componenti delle commissioni esaminatrici.

11. Qualora sia ritenuto necessario è costituito un comitato di vigilanza composto da dipendenti regionali che collabora con la commissione esaminatrice per gli adempimenti relativi allo svolgimento della prova scritta. Se il numero dei candidati ammessi superi le duecento unità, il dirigente competente in materia di reclutamento di personale può attribuire ad uno dei componenti il comitato di vigilanza funzioni di coordinamento del lavoro del comitato, sulla base delle disposizioni impartite dallo stesso dirigente.

12. Le commissioni per le selezioni a tempo

determinato di cui all'articolo 6 sono composte da tre membri di cui uno con funzioni di presidente ed uno con funzione di vicepresidente. A tali commissioni si applicano le disposizioni contenute nei commi da 3 a 10.

13. La commissione costituita per i fini di cui all'articolo 24, comma 8, della l.r. 1/2009 verifica il possesso dei requisiti attinenti al posto da coprire sulla base del curriculum del dipendente assegnato e eventualmente di un colloquio. La commissione è composta dal dirigente responsabile in materia di reclutamento del personale, dal dirigente responsabile della struttura cui afferisce il posto da coprire e da altro componente scelto dall'amministrazione.

14. Ai componenti delle commissioni che verificano il possesso dei requisiti professionali ai fini del trasferimento da altre amministrazioni compete il compenso di cui all'articolo 19.

Art. 16

Sottocommissioni di esame
(articolo 24, comma 2, lettera e), l.r. 1/2009)

1. Qualora i candidati ammessi alla selezione superino le cinquecento unità, l'amministrazione su richiesta del presidente della commissione esaminatrice, può procedere alla nomina di una o più sottocommissioni, costituite con le stesse modalità previste per la commissione. In tal caso i criteri per la valutazione dei titoli e le modalità necessarie per dare uniformità alla valutazione dei candidati sono preventivamente stabiliti in una riunione congiunta di tutte le sottocommissioni presieduta dal presidente della commissione.

2. Le sottocommissioni provvedono all'assistenza alle prove scritte e pratiche, all'esame dei risultati delle stesse ed all'espletamento delle prove orali.

3. La commissione fa propri i risultati delle sottocommissioni e redige un'unica graduatoria ai sensi dell'articolo 28 della l.r. 1/2009.

Art. 17

Termini per la conclusione dei lavori delle commissioni
(articolo 24, comma 2, lettera e), l.r. 1/2009)

1. La commissione esaminatrice nella prima riunione stabilisce, in relazione al numero dei candidati, il termine per la conclusione dei propri lavori. Il termine è pubblicato sul BURT.

2. Il bando di concorso stabilisce i termini massimi di conclusione dei lavori della commissione.

3. L'inosservanza dei termini è giustificata da parte

della commissione esaminatrice con motivata relazione da inoltrare al direttore generale competente in materia di personale.

Art. 18

Adempimenti della commissione esaminatrice
(articolo 24, comma 2, lettera e), l.r. 1/2009)

1. La commissione, con la presenza di tutti i suoi membri e del segretario, procede all'esame e alla valutazione dei titoli, agli adempimenti relativi all'effettuazione delle prove e a tutti gli adempimenti previsti dal presente regolamento.

2. La commissione per la valutazione delle prove delibera a maggioranza di voti palesi. Non è ammessa l'astensione.

3. Il segretario redige il verbale di tutte le sedute della commissione esaminatrice, delle operazioni concorsuali e delle decisioni prese dalla commissione. Il verbale è sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario stesso.

4. Dai verbali devono risultare i criteri prefissati in conformità al bando per l'attribuzione dei punteggi relativi ai titoli e ai curricula, i punti attribuiti in concreto ai singoli titoli, il punteggio globale motivato attribuito ai curricula, i voti dati alle prove d'esame, le conclusioni finali e la graduatoria degli idonei.

5. Ogni commissario ha diritto di far iscrivere a verbale le proprie osservazioni, ma è tenuto comunque a firmare il verbale.

6. In caso di persistente rifiuto di firma del verbale il presidente ne dà atto nel verbale, che trasmette immediatamente al dirigente responsabile in materia di reclutamento di personale, il quale con decreto motivato dichiara cessato dall'incarico il commissario inadempiente e provvede alla sua sostituzione. In tal caso sono fatte salve le operazioni già eseguite, previa ricognizione da parte della commissione nella sua nuova composizione.

7. Il commissario inadempiente è escluso da qualunque commissione di selezione regionale per un periodo non inferiore a cinque anni.

Art. 19

Compensi spettanti ai componenti di commissione
(articolo 24, comma 2, lettera e), l.r. 1/2009)

1. A tutti i componenti effettivi e supplenti ed ai segretari delle commissioni esaminatrici, esterni (parole soppresse)² all'amministrazione regionale, è corrisposto un compenso in misura non superiore ai seguenti importi:

- a) euro 700,00 per selezioni fino a 50 candidati ammessi;
- b) euro 1.000,00 per selezioni fino a 150 candidati ammessi;
- c) euro 1.500,00 per selezioni fino a 400 candidati ammessi;
- d) euro 2.000,00 per selezioni fino a 1.000 candidati ammessi;
- e) euro 2.500,00 per selezioni oltre 1.000 candidati ammessi.

2. L'ammontare del compenso è determinato dal dirigente competente in materia di reclutamento tenuto conto della complessità delle operazioni concorsuali e il compenso è corrisposto in proporzione alle sedute alle quali i componenti effettivi e supplenti ed il segretario hanno partecipato.

3. Qualora si renda necessaria la nomina di sotto-commissioni ai sensi dell'articolo 16, i compensi di cui al comma 1 sono attribuiti ai componenti delle medesime con riferimento al numero dei candidati rispettivamente assegnati.

4. Ai componenti e al segretario delle commissioni di esame e delle eventuali sottocommissioni compete, in quanto spettante, il rimborso spese, con le modalità previste per i dipendenti regionali.

5. Gli importi di cui al comma 1 possono essere aggiornati con decreto del dirigente competente in materia di reclutamento del personale con cadenza biennale.

6. Ai componenti del comitato di vigilanza spetta un compenso di euro 50,00 per ogni giorno di presenza. Al componente con funzioni di coordinamento spetta un compenso di euro 200,00 per ogni giorno di presenza.

7. Ai componenti delle commissioni per le selezioni per il conferimento delle borse di studio dell'amministrazione regionale è corrisposto il compenso di cui al comma 1 in misura ridotta fino al 30 per cento.

Art. 20

Diario delle prove

(articolo 24, comma 2, lettera b), l.r. 1/2009)

1. Il diario delle prove selettive è portato a conoscenza dei candidati non meno di dieci giorni prima della data delle prove medesime mediante avviso da pubblicarsi sul BURT o sul sito istituzionale della Regione Toscana. Nel caso in cui non sia possibile, per ragioni organizzative, procedere secondo le modalità di cui sopra le comunicazioni ai candidati del diario delle prove sono effettuate con mezzo idoneo ad accertarne la ricezione

almeno dieci giorni prima della data stabilita per le prove medesime.

Art. 21

Comunicazione dell'esito delle prove scritte
(articolo 24, comma 2, lettera b), l.r. 1/2009)

1. La commissione esaminatrice, dopo la correzione degli elaborati e l'attribuzione dei punteggi, comunica agli interessati l'ammissione o non ammissione alla prova orale e il punteggio riportato in ciascuna delle prove scritte. Tale comunicazione può essere effettuata anche mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Toscana.

Art. 22

Disposizioni particolari per lo svolgimento
delle prove orali
(articolo 24, comma 2, lettera b), l.r. 1/2009)

1. I candidati ammessi a sostenere la prova orale, che fossero impossibilitati a sostenerla alla data stabilita per infortunio, malattia, parto o altra causa di forza maggiore, ne danno tempestiva comunicazione al presidente della commissione esaminatrice, pena la esclusione dalla selezione, entro la data stabilita per lo svolgimento della prova, recapitando alla commissione idonea documentazione probatoria entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione. La commissione, valutata la documentazione, ove ritenga giustificata l'assenza alla prova, può disporre, in relazione alle esigenze organizzative della selezione, di invitare gli interessati a sostenere il colloquio in data successiva purché non oltre dieci giorni dalla prima convocazione.

2. Le donne che hanno partorito o subito interruzioni di gravidanza nel giorno stabilito per lo svolgimento della prova orale o nella settimana che la precede, possono chiedere di effettuare la prova in una data diversa.

3. Il rinvio è concesso su richiesta dell'interessata da comunicare al presidente della commissione, a pena di decadenza, entro e non oltre il giorno successivo alla data fissata per lo svolgimento della prova orale, tenuto conto della certificazione medica rilasciata dalla azienda sanitaria locale competente per territorio, da presentare alla commissione entro i tre giorni successivi a quello della richiesta.

4. La richiesta di rinvio della prova può essere presentata anche dalle candidate gestanti che si trovano nella settimana che precede la data presunta del parto, previa presentazione di specifica certificazione rilasciata dal medico specialista.

5. Il termine di rinvio non può essere superiore, in

nessun caso, alle quattro settimane a decorrere dal giorno del parto o della interruzione di gravidanza.

6. La commissione esaminatrice può disporre in qualunque momento visita medica nei confronti dei candidati di cui ai commi 1 e 2.

Art. 23

Accertamento dei requisiti per l'accesso
(articolo 24, comma 2, lettera a), l.r. 1/2009)

1. Prima della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, i vincitori nonché i candidati utilmente collocati nelle graduatorie delle selezioni, possono essere invitati dalla competente struttura regionale a confermare le dichiarazioni sostitutive di cui all'articolo 12.

2. Le dichiarazioni sostitutive devono essere confermate qualora le stesse sostituiscano dichiarazioni la cui validità temporale sia scaduta al momento della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro.

3. Le dichiarazioni sostitutive devono essere nuovamente confermate quando i requisiti in esse contenuti debbano essere posseduti dai candidati sia al momento della presentazione della domanda che al momento dell'assunzione.

4. Prima di procedere all'instaurazione del rapporto di lavoro l'amministrazione può effettuare la verifica della idoneità fisica all'impiego.

5. Entro i sei mesi successivi alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro l'amministrazione regionale procede ai controlli previsti dalla normativa sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

6. Qualora dal controllo di cui al comma 5 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dall'impiego.

Art. 24

Sede di servizio
(articolo 24, comma 2, lettera a), l.r. 1/2009)

1. L'assegnazione della sede di servizio ai candidati utilmente collocati nelle graduatorie può essere effettuata previo colloquio con gli interessati con riferimento alle caratteristiche del posto da coprire.

2. Qualora le sedi lavorative dei posti da coprire siano ubicate in località diverse, è consentita agli interessati la scelta della sede secondo l'ordine di graduatoria, fatto salvo quanto previsto al comma 3.

3. I dipendenti regionali vincitori della selezione che

sono in servizio presso le sedi lavorative previste per i posti da coprire sono confermati, a domanda, nelle sedi di appartenenza.

Art. 25

Modalità organizzative e procedurali inerenti lo svolgimento delle prove concorsuali.
(articolo 24, comma 2, l.r. 1/2009)

1. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, sono individuate le modalità di svolgimento delle prove concorsuali, con particolare riferimento a:

- a) determinazione delle prove scritte;
- b) comportamento dei candidati durante lo svolgimento delle prove scritte;
- c) svolgimento delle prove scritte;
- d) svolgimento delle prove orali;
- e) svolgimento di altre prove;
- f) punteggio delle singole prove e punteggio finale;
- g) ritiro della documentazione prodotta dai candidati.

Capo III

Rapporto di lavoro a tempo parziale

Art. 26

Rapporto di lavoro a tempo parziale. Trasformazione in rapporto a tempo pieno
(articolo 24, comma 2, lettera d), l.r. 1/2009)

1. L'assunzione può avvenire con rapporto di lavoro sia a tempo pieno che a tempo parziale.

2. L'amministrazione regionale, su domanda del dipendente assunto a tempo parziale, può procedere alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno, nel caso in cui sia vacante e disponibile un posto di pari categoria.

3. La domanda di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno non può essere presentata prima che siano trascorsi tre anni dalla data di assunzione.

Art. 27

Modalità di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a parziale
(articolo 24, comma 2, lettera d), l.r. 1/2009)

1. I dipendenti che intendono trasformare il rapporto di lavoro da tempo pieno a parziale presentano domanda almeno sessanta giorni prima della data indicata per la decorrenza della trasformazione, optando per una modalità del rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa compresa tra il 33,33 e l'83,33 per

cento di quella a tempo pieno, articolata in giorni della settimana o in mesi dell'anno.

2. I dipendenti non possono richiedere modifiche della modalità di articolazione della prestazione a tempo parziale prima di un anno dalla decorrenza dell'ultima trasformazione.

3. Nel caso in cui si modifichi il numero delle giornate lavorative settimanali, alla data di trasformazione del rapporto di lavoro il dipendente deve aver fruito delle ferie e delle festività soppresses maturate fino a tale data.

4. La trasformazione del rapporto decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro.

5. Al personale dipendente titolare di un rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi da 1 a 4.

Art. 28

Esclusioni e limitazioni alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a parziale (articolo 24, comma 2, lettera d), l.r. 1/2009)

1. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale è esclusa nei seguenti casi:

- a) per il personale a tempo determinato;
- b) per il personale che sta svolgendo il periodo di prova;
- c) per il personale dirigente;
- d) per particolari profili individuati dall'amministrazione nell'ambito della programmazione annuale del fabbisogno di personale, in considerazione delle caratteristiche del servizio.

2. Il personale titolare di posizione organizzativa non può accedere al rapporto di lavoro a tempo parziale con percentuale di prestazione lavorativa inferiore al 70 per cento. Il personale che percepisce indennità di turno può accedere al solo rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale.

Capo III bis³

Valutazione del personale

Sezione I

Ciclo di gestione e sistema di misurazione e valutazione della qualità della prestazione

Art. 28 bis

Principi generali (articolo 20 l.r. 1/2009)

1. La Regione adotta, nel rispetto delle relazioni sindacali, un sistema di misurazione e valutazione della qualità della prestazione al fine di:

- a) migliorare l'organizzazione dell'ente e la qualità delle prestazioni erogate;
- b) incentivare il buon andamento dell'amministrazione;
- c) valorizzare ed incentivare il merito sulla base dei risultati;
- d) assicurare la trasparenza delle informazioni relative all'organizzazione.

2. La Regione favorisce la crescita professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti ai fini del miglioramento continuo dei processi e dei servizi.

Art. 28 ter

Ciclo di gestione della prestazione (articolo 20, comma 2, lettera c), l.r. 1/2009)

1. Ai fini dell'attuazione dei principi di cui all'articolo 28 bis la Regione sviluppa il ciclo di gestione della prestazione in maniera coerente con i contenuti, gli strumenti e il ciclo della programmazione regionale.

2. Costituiscono fasi del ciclo di gestione della prestazione:

- a) la individuazione degli obiettivi, con l'articolazione dei risultati attesi e dei relativi indicatori;
- b) l'assegnazione degli obiettivi al personale, in modo coerente con l'allocatione delle risorse;
- c) il monitoraggio delle attività in corso di esercizio e l'attivazione di eventuali interventi correttivi;
- d) la misurazione e valutazione della qualità della prestazione;
- e) l'applicazione di sistemi premianti;
- f) la rendicontazione e la trasparenza dei risultati conseguiti.

Art. 28 quater

Obiettivi

(articolo 20, comma 2, lettera c), l.r. 1/2009)

1. Gli obiettivi di cui all'articolo 28 ter, comma 2, lettera a) sono:

- a) rilevanti e pertinenti rispetto al ciclo della programmazione regionale;
- b) specifici e misurabili in termini chiari e concreti;
- c) tali da determinare un significativo miglioramento della qualità degli interventi;
- d) riferibili ad un periodo temporale determinato;
- e) comparabili con standard di riferimento se definiti con altre amministrazioni regionali;
- f) correlati con la modernizzazione e il miglioramento dell'organizzazione e dei processi;
- g) correlati alla qualità e quantità delle risorse disponibili.

Art. 28 quinquies

Piano della qualità della prestazione organizzativa, programmi di direzione generale e piani di lavoro (articolo 20, comma 2, lettera c), l.r. 1/2009)

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno la Giunta regionale approva il piano della qualità della prestazione organizzativa, documento programmatico annuale con proiezione triennale adottato in coerenza con i contenuti, gli strumenti e il ciclo della programmazione regionale.

2. Nel piano della qualità della prestazione organizzativa sono definiti gli obiettivi, gli indicatori e i valori di riferimento su cui si basa la misurazione, la valutazione e la rendicontazione dei risultati organizzativi e sono esplicitati gli obiettivi individuali dei direttori generali e dell'avvocato generale.

3. In coerenza con il piano della qualità della prestazione organizzativa sono sviluppati annualmente i programmi di direzione generale e i piani di lavoro, che costituiscono la base per la misurazione e la valutazione della qualità della prestazione del personale dirigente e delle categorie.

Art. 28 sexies

Relazione sulla qualità della prestazione (articolo 20, comma 2, lettera c), l.r. 1/2009)

1. Entro il 30 aprile di ogni anno la Giunta regionale approva la relazione sulla qualità della prestazione che evidenzia i risultati raggiunti nell'anno precedente e ne assicura la conoscenza attraverso la pubblicazione sul proprio sito istituzionale.

Art. 28 septies

Sistema di misurazione e valutazione della qualità della prestazione organizzativa (articolo 20, comma 2, lettera c), l.r. 1/2009)

1. Il sistema di misurazione e valutazione della qualità della prestazione evidenzia la correlazione fra la qualità della prestazione organizzativa e quella individuale.

2. Il sistema di misurazione e valutazione della qualità della prestazione organizzativa è finalizzato alla verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi organizzativi dell'ente e delle strutture organizzative in cui si articola, così come definiti nel piano della qualità della prestazione organizzativa.

3. Il sistema si basa sui seguenti criteri:

a) individuazione ex ante delle priorità e valutazione ex post degli obiettivi conseguiti, delle attività svolte e dei servizi offerti;

b) valutazione dell'efficienza dell'amministrazione nell'impiego delle risorse a disposizione;

c) individuazione e valutazione degli effetti dell'azione amministrativa;

d) comparabilità se definita in accordo con altre amministrazioni regionali.

Art. 28 octies

Sistema di misurazione e valutazione della qualità della prestazione individuale (articolo 20, comma 2, lettera c), l.r. 1/2009)

1. Il sistema di misurazione e valutazione della qualità della prestazione individuale è finalizzato alla misurazione del contributo dei singoli in coerenza con il ruolo ricoperto all'interno dell'organizzazione.

2. Il sistema è articolato su tre distinti fattori di valutazione:

a) contributo al raggiungimento degli obiettivi organizzativi come definiti nel piano della qualità della prestazione organizzativa;

b) raggiungimento degli obiettivi individuali o di gruppo assegnati;

c) competenze e comportamenti professionali e organizzativi messi in atto nello svolgimento del proprio ruolo.

3. La misurazione e valutazione dei risultati individuali dei dirigenti è collegata altresì alla capacità di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata anche tramite l'articolazione dei giudizi, nel pieno rispetto del principio del merito.

4. L'incidenza dei fattori di valutazione è modulata in funzione dei diversi livelli di responsabilità e del ruolo esercitato all'interno dell'ente.

Art. 28 novies

Strumenti e modalità per la misurazione e valutazione della qualità della prestazione organizzativa e individuale (articolo 20, comma 2, lettera c), l.r. 1/2009)

1. Con delibera della Giunta regionale, previo confronto con le rappresentanze sindacali, sono definiti il metodo, gli strumenti e le modalità per la misurazione e valutazione della qualità della prestazione organizzativa e individuale, con particolare riferimento a soggetti, tempi del processo e incidenza dei fattori di valutazione.

Sezione II

Organismo indipendente di valutazione

Art. 28 decies

Istituzione e funzioni (articolo 20, comma 2, lettera a), l.r. 1/2009)

1. E' istituito un organismo indipendente di valutazione

(OIV) unico per il personale della Giunta regionale e degli enti dipendenti al fine di :

- a) monitorare il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, informando tempestivamente la Giunta regionale in merito alle criticità riscontrate;
- b) presidiare il processo di misurazione e valutazione della qualità della prestazione organizzativa dell'amministrazione nel suo complesso;
- c) validare la relazione sulla qualità della prestazione;
- d) garantire la correttezza dei processi di misurazione e valutazione;
- e) vigilare sulla corretta attribuzione dei premi ai dipendenti;
- f) promuovere e attestare l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza;
- g) valutare gli esiti di eventuali rilevazioni sul clima organizzativo promosse dall'amministrazione.

2. L'OIV definisce con proprio regolamento le norme concernenti il proprio funzionamento.

3. Per l'espletamento delle funzioni attribuite l'OIV si avvale delle competenti strutture regionali.

Art. 28 undecies

Composizione, requisiti, incompatibilità, durata in carica e indennità
(articolo 20, comma 2, lettera b), l.r. 1/2009)

1.4 L'OIV è composto, nel rispetto dell'equilibrio di genere, da tre a cinque membri. L'incarico è conferito con una decorrenza e per una durata che consenta l'avvio e la conclusione di non più di tre cicli di valutazione e può essere rinnovato una sola volta.

2. I componenti dell'OIV sono in possesso di:

- a) diploma di laurea secondo il previgente ordinamento o laurea specialistica;
- b) elevata professionalità ed esperienza pluriennale nel campo manageriale o dell'organizzazione e del personale o della misurazione e valutazione delle prestazioni e dei risultati, con particolare riferimento al settore pubblico.

3. Ai componenti dell'OIV si applicano le disposizioni previste dalla legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione) relativamente ad incompatibilità e a conflitto di interessi, nonché quelle previste dall'articolo 14, comma 8 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni).

4.5 Ai componenti dell'OIV spetta un'indennità per

ogni ciclo annuale di valutazione nella misura fissata con deliberazione della Giunta regionale, nei limiti delle risorse disponibili.

Sezione III

Strumenti volti a premiare il merito

Art. 28 duodecies

Sistema premiante e fasce di merito
(articolo 20, comma 2, lettera d), l.r. 1/2009)

1. Il sistema premiante connesso alla misurazione e valutazione della qualità della prestazione è finalizzato alla valorizzazione del merito attraverso l'attribuzione selettiva di incentivi. Il sistema premiante valorizza:

- a) il contributo dei dipendenti al raggiungimento degli obiettivi complessivi dell'ente;
- b) il raggiungimento dei risultati connessi ad obiettivi individuali e di gruppo assegnati a ciascuno e ai comportamenti professionali messi in atto nello svolgimento del proprio ruolo.

2. L'attribuzione degli incentivi connessi al contributo di cui al comma 1, lettera a), nel rispetto dei criteri stabiliti in sede di contrattazione decentrata, è effettuata a seguito del raggiungimento dei risultati organizzativi, come definiti nel piano della qualità della prestazione organizzativa, in funzione dei diversi livelli di responsabilità e del ruolo esercitato all'interno dell'ente.

3. L'attribuzione degli incentivi connessi a quanto previsto al comma 1, lettera b), nel rispetto dei criteri stabiliti in sede di contrattazione decentrata, è operata collocando il personale dirigenziale e delle categorie in fasce di merito individuate in numero da tre a sette.

4. Una quota prevalente delle risorse destinate al trattamento economico accessorio collegato alla qualità della prestazione individuale è attribuita al personale dirigente e delle categorie che si colloca nella fascia di merito più alta.

5. Nel rispetto di quanto previsto dai commi 3 e 4, il numero delle fasce, le quote di risorse da distribuire tra le fasce di merito e la quota massima di personale da collocare in ciascuna fascia sono determinate in sede di contrattazione con le rappresentanze sindacali.

6. L'OIV redige annualmente le graduatorie delle valutazioni individuali del personale dirigenziale e delle categorie.

7. L'OIV propone annualmente alla Giunta regionale le valutazioni dei direttori generali e dell'avvocato generale.

8. La percentuale massima del premio di risultato

spettante ai singoli direttori generali e all'avvocato generale è pari al 20 per cento della retribuzione annua spettante a ciascun direttore o avvocato generale. Il premio spettante a ciascun direttore generale e all'avvocato generale per la qualità della prestazione organizzativa e la qualità della prestazione individuale viene attribuito con deliberazione della Giunta regionale in base al raggiungimento degli obiettivi assegnati.

Art. 28 ter decies
Progressioni economiche
(articolo 20, comma 2, lettera d), l.r. 1/2009)

1. Il conseguimento dei risultati individuali o collettivi rilevato dal sistema di valutazione e lo sviluppo delle competenze professionali costituiscono criterio per il riconoscimento delle progressioni economiche ad una quota di dipendenti sulla base di quanto previsto dalla contrattazione nazionale e decentrata, nei limiti delle risorse disponibili.

Art. 28 quater decies
Premio per l'efficienza
(articolo 20, comma 2, lettera d), l.r. 1/2009)

1. L'amministrazione può riservare fino al 30 per cento della quota di risparmi sui costi di funzionamento derivanti da processi interni di ristrutturazione, riorganizzazione e innovazione per premiare il personale direttamente coinvolto secondo criteri definiti dalla contrattazione collettiva integrativa e destinare la quota residua all'incremento delle somme per la medesima contrattazione.

Art. 28 quinquies decies
Attribuzione di incarichi e responsabilità
(articolo 20, comma 2, lettera d), l.r. 1/2009)

1. La professionalità attestata dal sistema di misurazione e valutazione costituisce criterio ai fini dell'assegnazione di incarichi e responsabilità secondo criteri oggettivi e trasparenti definiti in sede di confronto con le rappresentanze sindacali.

Art. 28 sexies decies
Accesso a percorsi di alta formazione
e di crescita professionale
(articolo 20, comma 2, lettera d), l.r. 1/2009)

1. I contributi individuali attestati dal sistema di misurazione e valutazione costituiscono criterio ai fini dell'accesso dei dipendenti ai percorsi di alta formazione, nei limiti delle risorse disponibili, secondo criteri oggettivi e trasparenti definiti in sede di confronto con le rappresentanze sindacali.

Art. 28 septies decies
Disposizioni di prima applicazione

1. Per l'anno 2011 il termine di approvazione del piano della qualità della prestazione organizzativa è fissato al 31 marzo 2011.

2. Il perfezionamento del sistema di valutazione, con particolare riferimento alle metodologie, agli strumenti e ai metodi relativi alla qualità della prestazione organizzativa, è attuato nel corso dell'anno 2011 e il sistema stesso entra a regime, con le eventuali modifiche che si renderanno necessarie nel corso della prima applicazione, con il ciclo di valutazione relativo all'anno 2012.

Capo IV
Attività extraimpiego

Sezione I
Incarichi extraimpiego conferiti da soggetti terzi

Art. 29
Modalità e tempi per il rilascio dell'autorizzazione
(articolo 33, comma 3, lettera b), l.r. 1/2009)

1. Il dipendente interessato ad assumere un incarico di cui all'articolo 33, comma 1, lettere a) e b), della l.r. 1/2009 presenta domanda al direttore generale della direzione generale di assegnazione.

2. Nella domanda di cui al comma 1 il dipendente fornisce, sotto la propria responsabilità, i seguenti elementi di valutazione:

- a) natura dell'incarico;
- b) durata, data di inizio e di conclusione;
- c) modalità di svolgimento;
- d) entità del compenso previsto.

3. Alla domanda è allegata la richiesta di incarico del committente, nella quale sono esplicitati gli elementi di valutazione di cui al comma 2.

4. Il direttore generale della direzione generale presso la quale il dipendente presta servizio e il dirigente responsabile dell'istruttoria finalizzata al rilascio dell'autorizzazione possono richiedere ulteriori elementi di valutazione.

5. Il dipendente acquisisce il parere del direttore generale della direzione generale presso il quale presta servizio, il quale si esprime sentito il dirigente della struttura di assegnazione del dipendente stesso e lo trasmette, unitamente alla domanda, al direttore generale della direzione generale competente in materia di personale.

6. Entro venticinque giorni dal ricevimento della

domanda il direttore generale della direzione generale competente in materia di personale assume le proprie determinazioni in merito alla domanda.

7. Al fine di consentire all'amministrazione la valutazione della permanenza dei requisiti di cui all'articolo 33, comma 5, della l.r. 1/2009 e all'articolo 30 del presente regolamento eventuali modifiche degli elementi che caratterizzano l'incarico, intervenute in corso di svolgimento dell'attività extraimpiego autorizzata, sono comunicate dal dipendente al direttore generale della direzione generale di assegnazione e al direttore generale della direzione generale competente in materia di personale.

8. I direttori generali sono autorizzati dal Presidente della Giunta regionale.

9. La domanda di cui al comma 1 e il parere di cui al comma 5 sono presentati e trasmessi in via telematica per mezzo di procedura predisposta dall'amministrazione in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 3 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009) e a quanto previsto dalla legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza). In tal caso la richiesta di cui al comma 3 può essere prodotta con modalità telematiche conformi alla normativa nazionale e regionale, oppure in formato cartaceo.

10. I dipendenti non abilitati all'utilizzo della procedura informatica di cui al comma 9 possono presentare e trasmettere la domanda e il parere in formato cartaceo o con modalità telematiche ai sensi della normativa nazionale e regionale.

Art. 30

Criteri di valutazione della conciliabilità dell'incarico
(articolo 33, comma 6, l.r. 1/2009)

1. Il direttore generale della direzione generale di assegnazione del dipendente esprime il parere in ordine alla conciliabilità dell'incarico con i compiti d'ufficio.

2. Non si considerano in ogni caso conciliabili le seguenti attività:

a) attività preparatoria o di redazione di piani o progetti soggetti ad approvazione, vigilanza, controllo, anche in forma eventuale, da parte del settore di assegnazione del dipendente;

b) ulteriori attività di elaborazione di atti e documenti, diversi da quelli di cui alla lettera a), soggetti alla competenza del settore di assegnazione del dipendente;

c) attività che, per l'impegno richiesto o per le modalità di svolgimento, a parere del responsabile della struttura di assegnazione, non consentono il regolare svolgimento dei compiti da parte del dipendente in relazione alle esigenze della struttura di assegnazione.

3. Nel caso in cui le attività di cui al comma 2, lettere a) e b), siano demandate ad altro settore della direzione generale di assegnazione del dipendente o ad altre strutture della Regione, il parere favorevole può essere rilasciato solo nel caso in cui il dipendente, per la posizione specifica ricoperta e per i compiti assegnati, non sia in grado di interferire nell'esercizio delle funzioni.

4. Nel caso in cui sussista il finanziamento regionale il parere favorevole può essere rilasciato a condizione che nessuna fase del procedimento che ha come atto finale l'erogazione del finanziamento medesimo rientri nella competenza del settore di assegnazione del dipendente e che, per la posizione specifica ricoperta e per i compiti assegnati, il dipendente non sia in grado di interferire nel procedimento.

5. I dipendenti a tempo indeterminato in servizio a tempo pieno o a tempo parziale superiore al 50 per cento, non collocati in aspettativa ai sensi delle vigenti disposizioni di legge o di contratto, non possono essere titolari di dottorati di ricerca a titolo oneroso, borse di studio e assegni di ricerca a qualsiasi titolo conferiti.

Art. 31

Modalità di svolgimento delle attività autorizzate
(articolo 33, comma 3, l.r. 1/2009)

1. Le prestazioni autorizzate devono svolgersi totalmente al di fuori dell'orario di lavoro e non possono comportare l'utilizzo di strumentazioni o dotazioni d'ufficio.

2. Tutte le autorizzazioni per lo svolgimento di incarichi di cui all'articolo 33 della l.r. 1/2009 per conto di soggetti privati per i quali sia previsto sotto qualsiasi forma un compenso, con esclusione delle autorizzazioni per l'assunzione delle cariche sociali, degli incarichi in qualità di membri di commissioni o comitati e degli incarichi svolti a titolo gratuito, sono rilasciate per la durata massima di un anno.

3. Il dipendente può richiedere una sola volta la proroga dell'autorizzazione allo svolgimento degli incarichi per i quali sia previsto sotto qualsiasi forma un compenso, svolti per conto di soggetti privati.

4. Fermo restando il divieto di svolgimento di attività professionale di cui all'articolo 31 della l.r. 1/2009, per la durata del periodo di prova è compatibile la conservazione

della partita IVA finalizzata alla definizione dei rapporti giuridici pendenti e sorti in periodi antecedenti alla data della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro.

Art. 32

Criteria di individuazione degli incarichi saltuari o temporanei
(articolo 33, comma 1, l.r. 1/2009)

1. Ai sensi dell'articolo 33, comma 1, lettera a) della l.r. 1/2009, si considerano incarichi saltuari o temporanei quelli aventi ad oggetto attività esercitate occasionalmente e non continuativamente, che richiedono un impegno lavorativo limitato, tale da non ripercuotersi negativamente sulle capacità lavorative del dipendente, comportando una diminuzione del suo rendimento lavorativo.

2. Sono di norma autorizzabili le prestazioni di lavoro autonomo che producono redditi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera l), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi) e le prestazioni svolte a titolo gratuito.

3. Possono essere altresì autorizzate:

a) le collaborazioni coordinate e continuative attribuite da pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2 del d.lgs. 165/2001;

b) le collaborazioni occasionali di cui all'articolo 61, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30).

4. Il numero delle collaborazioni autorizzate per ciascun dipendente nell'arco di un anno solare ai sensi del comma 3, non può comunque essere superiore a due.

5. Al fine di consentire all'amministrazione la verifica della compatibilità con l'orario di lavoro previsto per i dipendenti regionali, nelle ipotesi di cui al comma 3 il dipendente specifica nella richiesta di autorizzazione il tempo effettivo in termini di giorni o ore da destinare allo svolgimento dell'incarico.

6. Il dipendente può essere autorizzato a ricoprire cariche in associazioni, purché non in contrasto con l'attività lavorativa.

Art. 33

Comunicazioni dello svolgimento di attività compatibili
(articolo 32, comma 4, l.r. 1/2009)

1. Il dipendente interessato ad assumere un incarico retribuito per le attività compatibili di cui all'articolo 32

della l.r. 1/2009 lo comunica al direttore generale della direzione generale di assegnazione e al direttore generale competente in materia di personale.

2. Le comunicazioni di cui al comma 1 non concorrono alla formazione dell'anagrafe delle prestazioni.

Art. 34

Dipendenti regionali che prestano servizio presso altri enti
(articolo 33 l.r. 1/2009)

1. Per lo svolgimento di incarichi conferiti da soggetti diversi dalla Regione Toscana che non rientrano nei compiti d'ufficio, anche se svolti a titolo gratuito, i dipendenti regionali che prestano servizio presso altre amministrazioni o sono assegnati funzionalmente ad altri enti richiedono l'autorizzazione alla Regione, secondo modalità stabilite dalla direzione generale competente in materia di personale, allegando la richiesta del committente dalla quale risultano gli elementi di cui all'articolo 29, comma 2.

2. I dipendenti acquisiscono direttamente il parere dell'ente di assegnazione attestante la conciliabilità dell'incarico con il regolare espletamento dei compiti d'ufficio e la compatibilità fra l'attività da svolgere e le funzioni esercitate.

3. La procedura di cui ai commi 1 e 2 si applica anche nel caso in cui il soggetto conferente l'incarico sia l'ente stesso di assegnazione del dipendente. In questo caso il committente attesta nella richiesta che l'attività extraimpiego non rientra nelle mansioni del dipendente.

Sezione II

Incarichi conferiti direttamente dalla Regione o su designazione della stessa

Art. 35

Nomine e designazioni in enti e organismi esterni
(articolo 34, commi 3 e 5, l.r. 1/2009)

1. Nei casi in cui gli atti di nomina e designazione che il Presidente della Giunta regionale effettua ai sensi della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione) comportino il conferimento di un incarico extraimpiego, la struttura tecnica di supporto di cui all'articolo 6 della l.r. 5/2008, competente all'istruttoria, acquisisce i seguenti elementi:

- a) natura e durata dell'incarico;
- b) tempi e modi di espletamento;
- c) sussistenza di altri incarichi o autorizzazioni;

d) connessione con le competenze della Regione e con i compiti del dipendente;

e) intervento finanziario della Regione.

2. Gli atti di incarico attestano, previa acquisizione della comunicazione di cui al comma 3, la conciliabilità dell'incarico con il regolare svolgimento dei compiti di ufficio ed escludono il contrasto tra l'attività da svolgere e le funzioni esercitate dal dipendente per conto della Giunta regionale.

3. L'accertamento della conciliabilità della nomina con il regolare svolgimento dei compiti di ufficio e della compatibilità tra l'attività da svolgere e le funzioni esercitate dal dipendente per conto della Regione è effettuato, anche nel caso delle nomine commissariali di cui alla legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione) e al decreto del Presidente della Giunta regionale 5 agosto 2009, n. 49/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 "Disciplina dei commissari nominati dalla Regione"), dal direttore generale della direzione di assegnazione del dipendente e comunicato direttamente alla struttura tecnica di supporto di cui all'articolo 6 della l.r. 5/2008.

4. Il direttore generale della direzione di assegnazione del dipendente, previa verifica con la struttura competente in materia di attività extraimpiego, dà atto, nella comunicazione, dell'iscrizione del dipendente al registro di cui all'articolo 36 ed allega l'attestazione, rilasciata dalla medesima struttura, del rispetto del limite massimo annuo dei compensi consentiti per i dipendenti assegnati alla Giunta regionale o ad altri enti dipendenti.

5. Copia dell'atto finale di nomina è trasmessa alla struttura competente in materia di attività extraimpiego per l'aggiornamento dell'anagrafe delle prestazioni di cui all'articolo 42.

6. Le disposizioni dei commi da 1 a 4 si applicano, in quanto compatibili, anche per le nomine di competenza del Consiglio regionale e per i dipendenti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 27 ter, comma 3, della legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'assemblea legislativa regionale).

Art. 36

Registri regionali

(articolo 34, comma 5, lett. b), l.r. 1/2009)

1. Il conferimento degli incarichi retribuiti è effettuato tra i dipendenti iscritti in appositi registri, istituiti presso la direzione generale competente in materia di personale, riguardanti:

a) rappresentanti ed esperti regionali in enti, istituti,

società, fondazioni, comitati, commissioni di selezione e altri organi collegiali;

b) revisori dei conti presso le aziende sanitarie, società e istituzioni;

c) (abrogata)⁶

d) docenti e tutor regionali per corsi organizzati o finanziati dalla Regione;

e) altri incarichi.

2. I dipendenti interessati all'iscrizione nei registri presentano domanda al direttore generale della direzione generale competente in materia di personale, dichiarando i requisiti professionali previsti. La domanda è presentata in via telematica per mezzo di procedura predisposta dall'amministrazione in conformità delle disposizioni di cui all'articolo 3 della l.r. 40/2009 e di quanto previsto dalla l.r. 54/2009.

3. I dirigenti sono iscritti d'ufficio nei registri di cui al comma 1, lettere a) e d). I direttori generali sono iscritti d'ufficio nei registri di cui al comma 1, lettere a), c), d) ed e).

4. I requisiti per l'iscrizione ai registri sono i seguenti:

a) registro dei revisori dei conti presso le aziende sanitarie, società ed istituzioni: iscrizione nel registro nazionale dei revisori contabili;

b) registro dei docenti e tutor regionali per corsi organizzati o finanziati dalla Regione: compimento, negli ultimi cinque anni, di docenze della durata di almeno quaranta ore di aula oppure possesso di un attestato di frequenza di un corso di formazione per formatori, con superamento di test di valutazione finale, organizzato dal settore competente in materia di formazione della Regione o riconosciuto equivalente dallo stesso settore.

5. L'iscrizione nei registri è effettuata su domanda del dipendente secondo modalità stabilite dal dirigente responsabile della struttura competente in materia di attività extraimpiego.

6. I registri sono pubblicati in apposita sezione del sito istituzionale della Regione Toscana e sono aggiornati di norma trimestralmente. I registri, previa valutazione del dirigente responsabile della struttura competente in materia di attività extraimpiego, possono essere integrati d'ufficio a scadenze diverse qualora ricorrano motivate esigenze attestate dal dirigente che propone il conferimento dell'incarico a dipendente non iscritto.

7. Il diniego motivato di iscrizione è comunicato all'interessato entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda. Trascorso inutilmente tale termine l'iscrizione si intende accolta.

8. Il dirigente titolare della funzione cui l'incarico si

riferisce e le strutture tecniche di supporto di cui all'articolo 6 della l.r. 5/2008 segnalano il nominativo del dipendente che rifiuta senza adeguata motivazione o non esegue con diligenza l'incarico conferito dall'amministrazione al dirigente responsabile della struttura competente in materia di attività extraimpiego che provvede, sentito il dipendente interessato, alla cancellazione dello stesso dal registro per un periodo massimo di tre anni.

9. Si prescinde dall'iscrizione ai registri:

a) per le nomine o designazioni di dipendenti regionali con rapporto di lavoro a tempo determinato e per il conferimento di incarichi a dirigenti regionali con rapporto di lavoro a tempo determinato, per i quali il possesso della professionalità necessaria per l'espletamento dell'incarico viene attestata dal dirigente nella proposta o nella relativa comunicazione;

b) per gli incarichi di cui agli articoli 90 e 120 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE);

c) per gli incarichi commissariali di cui alla l.r. 53/2001.

Art. 37

Conferimento degli incarichi retribuiti di valenza interna (articolo 34, commi 4 e 5, l.r. 1/2009)

1. Agli incarichi di valenza interna, consistenti in incarichi retribuiti il cui contenuto è funzionale all'attività dell'ente, accedono i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo determinato inquadrati nella qualifica dirigenziale, inclusi i direttori generali, e tutti i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

2. L'attribuzione degli incarichi retribuiti di valenza interna non previsti da norme di legge o di regolamento è subordinata all'approvazione da parte della Giunta regionale di una deliberazione che motivi la necessità del conferimento medesimo.

3. Gli incarichi di valenza interna sono conferiti, su proposta del dirigente titolare della funzione cui l'incarico si riferisce, dal direttore generale della direzione generale competente in materia di personale, d'intesa con il direttore generale della direzione generale interessata all'incarico e con il direttore generale della direzione generale di assegnazione del dipendente.

4. Il conferimento degli incarichi retribuiti di valenza interna è effettuato nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) motivata necessità del conferimento;
- b) conciliabilità dell'attività oggetto dell'incarico con i compiti assegnati all'incaricato;
- c) non coincidenza dei compiti d'ufficio assegnati al dipendente con l'attività connessa all'incarico.

5. Sono retribuiti gli incarichi inerenti le attività di:
a)⁷ docenza e tutoraggio in corsi organizzati dalla Regione;

b) consulenza tecnica di parte, su proposta dell'Avvocatura regionale.

6. La proposta di cui al comma 3 contiene:

- a) la disposizione in base alla quale si intende conferire l'incarico e dalla quale si desume che si tratta di incarico avente valenza interna;
- b) la descrizione dell'attività oggetto dell'incarico;
- c) la durata presunta dell'incarico;
- d) l'indicazione del compenso presunto.

7. Nella proposta il dirigente che propone il conferimento dell'incarico chiede alla struttura competente in materia di attività extraimpiego l'attestazione dell'iscrizione al registro e del rispetto del limite massimo annuo dei compensi consentiti.

8. Il direttore generale della direzione generale competente in materia di personale conferisce l'incarico entro dieci giorni dal ricevimento della proposta.

9. Il dirigente titolare della funzione adotta il decreto per l'assunzione dell'impegno di spesa relativo all'incarico conferito, e lo comunica alla struttura competente in materia di attività extraimpiego.

10. Nel caso delle nomine dei collaudatori per i contratti di forniture e servizi, di cui all'articolo 21 ter del decreto del Presidente della Giunta regionale 27 maggio 2008, n. 30/R (Regolamento di attuazione del Capo VII della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 "Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro") si applica il comma 1 e il dirigente responsabile del contratto, prima di effettuare la nomina del collaudatore, chiede alla struttura competente in materia di attività extraimpiego l'attestazione del rispetto del limite massimo annuo dei compensi consentiti.

11. Nel caso degli incarichi di cui all'articolo 90 del d.lgs. 163/2006 si applicano le disposizioni contenute nel regolamento di cui all'articolo 92, comma 5 del medesimo decreto legislativo.

Art. 38

Incarichi di docenza e tutoraggio (articolo 34, commi 4 e 5, l.r. 1/2009)

1. Per i corsi di formazione organizzati dalla Regione Toscana⁸, i dipendenti regionali incaricati dell'attività di docenza e tutoraggio percepiscono un compenso rapportato alla complessità delle prestazioni da effettuare e comunque non superiore a euro 30,00 per ogni ora di

lezione, comprensivo dell'ordinario materiale di supporto.

2. Nell'ambito dei corsi di formazione di cui al comma 1 la realizzazione di altre prestazioni di supporto alla didattica può essere oggetto di specifico incarico, anche al medesimo docente, con un compenso non superiore a euro 520,00.

Art. 39

Modalità di svolgimento degli incarichi
di valenza interna
(articolo 34, comma 5, l.r. 1/2009)

1. Si considera utile ai fini del computo dell'orario giornaliero quello di espletamento dei seguenti incarichi:

a) (abrogata)⁹

b) (abrogata)¹⁰

c) incarichi su nomina del Presidente della Giunta regionale o del Consiglio regionale, fatto salvo quanto previsto da specifica disposizione di legge o da altra fonte normativa o dall'atto di nomina dello stesso organo politico conferente;

d) incarichi di cui all'articolo 90 del d.lgs. 163/2006;

e)¹¹ componente di commissione di collaudo o collaudatore per i contratti relativi ai lavori pubblici, nominato ai sensi dell'articolo 120 del d.lgs 163/2006;

f) consulente tecnico di parte nominato dall'Avvocatura regionale;

g) incarichi connessi alle nomine di cui all'articolo 41.

2. I dipendenti incaricati hanno diritto al rimborso delle spese di missione.

Art. 40

Limite annuo dei compensi
(articolo 33 comma 3, e articolo 34, comma 5,
lettera b) l.r. 1/2009)

1. Il limite annuo dei compensi conseguenti ad incarichi conferiti ai dirigenti regionali ai sensi dell'articolo 34, comma 1 della l.r. 1/2009 è stabilito con deliberazione della Giunta regionale. In ogni caso, la somma del trattamento economico in godimento del dirigente e dei compensi lordi derivanti dagli incarichi di cui agli articoli 33 e 34 della l.r. 1/2009, con esclusione dei compensi professionali spettanti in base a specifiche disposizioni di legge nazionale o del CCNL, non può comportare un compenso annuale superiore al 90 per cento del trattamento economico complessivo in godimento, comprensivo della retribuzione di risultato percepita l'anno precedente, spettante al direttore generale della direzione generale di assegnazione del dirigente.

2. Al fine di cui al comma 1 sono presi in considerazione

ogni anno i compensi lordi derivanti da attività autorizzate e da incarichi conferiti, interamente imputati all'anno di rilascio dell'autorizzazione o del conferimento. Nel caso di incarichi a carattere pluriennale e di incarichi per i quali è stato applicato il riassorbimento di cui al comma 4 sono prese in considerazione solo le quote annuali del compenso.

3. Per i dipendenti inquadrati nelle categorie, la somma dei compensi previsti per lo svolgimento degli incarichi di cui all'articolo 34, comma 1 della l.r. 1/2009 non può superare il 30 per cento del trattamento economico complessivo annuo in godimento, comprensivo della retribuzione di risultato o dei compensi di produttività percepiti l'anno precedente. Nel caso di nomine commissariali di cui alla l.r. 53/2001 il tetto è elevato al 40 per cento.

4. Le eventuali quote dei compensi eccedenti i limiti di cui ai commi 1 e 3 sono riassorbite entro l'anno successivo. Le quote di riassorbimento dei compensi concorrono al raggiungimento del limite massimo annuo dei compensi consentiti nell'anno di imputazione.

5. Nel caso di superamento del limite annuo dei compensi di cui all'articolo 33, comma 2, della l.r. 1/2009 le quote eccedenti possono eccezionalmente essere portate in riassorbimento entro l'anno successivo. Le quote di riassorbimento dei compensi concorrono al raggiungimento del limite massimo annuo dei compensi consentiti nell'anno di imputazione.

6. Le eventuali quote di compenso eccedenti alle quali non è stato applicato il riassorbimento e le eventuali quote che residuano anche dopo l'applicazione del riassorbimento sono versate alla Regione per incrementare il fondo di produttività del personale delle categorie o dirigenziale.

7. I compensi di cui all'articolo 21 ter, comma 8, del d.p.g.r.30/R/2008 spettanti ai collaudatori per i contratti di forniture e servizi sono da considerarsi al lordo di tutti gli oneri accessori, concorrono alla formazione del limite annuo dei compensi di cui ai commi 1 e 3 e agli stessi si applicano i commi 2, 4 e 6.

8. I compensi percepiti ai sensi dell'articolo 92 del d. lgs. 163/2006 non concorrono alla formazione del limite annuo dei compensi.

Art. 41

Disposizioni relative agli incarichi in rappresentanza
della Regione o in qualità di esperti regionali
(articolo 34, comma 8, l.r. 1/2009)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 40, commi 4 e 6,

trovano applicazione anche per le nomine dei dipendenti regionali per lo svolgimento di incarichi in rappresentanza della Regione o in qualità di esperti regionali in seno a comitati o altri organismi collegiali qualora ricorrano le seguenti condizioni:

- a) composizione mista di rappresentanti o esperti dello Stato o delle autonomie territoriali;
- b) qualificazione di rappresentante delle regioni o di esperto regionale esplicitamente prevista nella norma istitutiva del comitato;
- c) nomina preceduta dalla designazione o segnalazione della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome oppure proposta per iscritto da un componente della Giunta regionale su richiesta del soggetto competente alla nomina stessa.

Articolo 42
Anagrafe delle prestazioni
(articolo 33 l.r. 1/2009)

1. È istituita presso la direzione generale competente in materia di personale un'anagrafe nominativa, da aggiornare annualmente, in cui sono indicati:

- a) gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti nell'anno precedente, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo previsto o presunto;
- b) i compensi erogati dall'amministrazione o da soggetti terzi ai dipendenti, distinti per ogni incarico conferito o autorizzato.

2. Entro il mese di febbraio di ogni anno il dipendente interessato dichiara l'entità dei compensi effettivamente percepiti, pena la decadenza dalla nomina, designazione o autorizzazione.

3. In attuazione del comma 1 le strutture regionali che erogano compensi a dipendenti regionali per incarichi conferiti dall'amministrazione sono tenute a comunicare alla struttura competente in materia di attività extraimpiego, entro la fine del mese di febbraio, gli elenchi nominativi dei dipendenti, le tipologie degli incarichi e l'entità dei compensi a questi erogati nell'anno precedente.

Capo V
Disposizioni finali

Art. 43
Disposizione transitoria

1. Fino all'attivazione delle procedure informatiche previste dall'articolo 29, comma 9 e dall'articolo 36, comma 2, le domande, le richieste e i pareri ivi disciplinati sono presentati con modalità telematiche conformi alla normativa nazionale e regionale, oppure in formato cartaceo.

Art. 44
Abrogazione
(articolo 69 l.r. 1/2009)

1. Il regolamento regionale 24 dicembre 1999, n. 5 (Regolamento di attuazione concernente le norme per l'accesso al ruolo unico regionale e per l'assunzione a tempo determinato) è abrogato.

2. Cessano altresì di avere efficacia i seguenti atti:
- a) deliberazione della Giunta regionale 5 luglio 2004, n. 632;
 - b) deliberazione della Giunta regionale 27 febbraio 2006, n. 127.

Art. 45
Disposizione di coordinamento
(articolo 70 l.r. 1/2009)

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, al personale degli enti e degli organismi dipendenti della Regione, ivi compresi quelli di consulenza della Giunta regionale e del Consiglio regionale.

¹ Comma così sostituito con d.p.g.r. 8 aprile 2013, n. 14/R, articolo 1.

² Le parole "o interni" previste nella formulazione originaria sono state soppresse con d.p.g.r. 14 febbraio 2011, n. 6/R, articolo 1.

³ Il presente Capo, unitamente agli articoli che lo compongono, è stato inserito con d.p.g.r. 14 febbraio 2011, n. 6/R, articolo 2.

⁴ Comma così sostituito con d.p.g.r. 22 dicembre 2014, n. 80/R, articolo 1.

⁵ Comma così sostituito con d.p.g.r. 22 dicembre 2014, n. 80/R, articolo 1.

⁶ Lettera abrogata con d.p.g.r. 14 febbraio 2011, n. 6/R, articolo 3.

⁷ Lettera così sostituita con d.p.g.r. 8 aprile 2013, n. 14/R, articolo 2.

⁸ Le parole "promossi, organizzati e finanziati dalla Regione Toscana" previste nella formulazione originaria sono state così sostituite con d.p.g.r. 8 aprile 2013, n. 14/R, articolo 3.

⁹ Lettera abrogata con d.p.g.r. 14 febbraio 2011, n. 6/R, articolo 4.

¹⁰ Lettera abrogata con d.p.g.r. 8 aprile 2013, n. 14/R, articolo 4.

¹¹ Lettera così sostituita con d.p.g.r. 8 aprile 2013, n. 14/R, articolo 4.

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 24 dicembre 2010, n. 61/R “Regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2009 n. 51 (Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento) in materia di autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie”.

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito il testo del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 24 dicembre 2010, n. 61/R “Regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2009 n. 51 (Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento) in materia di autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie”, coordinato con:

- decreto del Presidente della Giunta regionale 31 dicembre 2014, n. 91/R.

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto a cura degli uffici della Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 “Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti”), al solo fine di facilitare la lettura. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti normativi qui richiamati. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi.

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 24 dicembre 2010, n. 61/R “Regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2009 n. 51 (Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento) in materia di autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie”.

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto del regolamento (articolo 48 l.r. 51/09)

1. Il presente regolamento, in attuazione dell’articolo 48 della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 (Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento) disciplina:

a) i requisiti per l’esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private;

b) gli adempimenti a carico delle strutture sanitarie private e degli studi professionali;

c) i compiti, l’impegno orario e le incompatibilità del direttore sanitario delle strutture sanitarie private;

d) i requisiti per l’esercizio degli studi professionali;

e) gli studi professionali soggetti ad autorizzazione o a segnalazione certificata di inizio attività;¹

f) le modalità per l’individuazione delle strutture organizzative funzionali;

g) i requisiti per l’accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie pubbliche e private;

h) le modalità e le procedure per il rilascio e il rinnovo dell’accreditamento istituzionale per le strutture;

i) le modalità di funzionamento del gruppo di valutazione e le ipotesi di astensione dei suoi componenti.

Capo II

Strutture sanitarie

Art. 2

Requisiti per l’esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private (articolo 3 l.r. 51/09)

1. Le strutture pubbliche e private che erogano le attività sanitarie nelle tipologie di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a) della l.r. 51/09, sono tenute al rispetto dei requisiti organizzativi, strutturali, impiantistici e tecnologici generali e specifici di cui all’allegato A al presente regolamento.

Sezione I

Strutture sanitarie private

Art. 3

Adempimenti a carico delle strutture sanitarie private (articolo 10 l.r. 51/09)

1. Il legale rappresentante della struttura sanitaria privata è tenuto a comunicare tempestivamente al comune, anche attraverso l’utilizzo di modalità telematiche ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 23 luglio 2009 n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009):

a) le variazioni del direttore sanitario;

b) il nominativo del medico che sostituisce il direttore sanitario in caso di assenza o impedimento;

c) le sostituzioni e le integrazioni del personale medico e non medico, operante nella struttura;

d) le sostituzioni e integrazioni delle attrezzature sanitarie;

e) tutte le variazioni e trasformazioni intervenute nella natura giuridica e nella composizione della società titolare della struttura, ivi compreso il cambio di titolarità della struttura;

f) la temporanea sospensione di una o più attività per periodi superiori ad un mese e fino a un anno prorogabile, per motivate esigenze, per un ulteriore anno;

- g) la ripresa dell'attività sospesa ai sensi della lettera f);
h) la definitiva cessazione dell'attività.

2. È inoltre tenuto a:

- a) verificare l'assenza di incompatibilità ai sensi della normativa vigente;
b) assicurare la presenza del direttore sanitario e del restante personale medico e non medico, previsto dal presente regolamento.

Art. 4

Compiti del direttore sanitario (articolo 11, comma 6, l.r. 51/09)

1. Il direttore sanitario cura l'organizzazione tecnico-sanitaria della struttura sotto il profilo igienico ed organizzativo ed in particolare:

- a) cura l'applicazione del documento sull'organizzazione e sul funzionamento della struttura proponendo le eventuali variazioni;
b) controlla la regolare tenuta e l'aggiornamento di apposito elenco contenente i dati anagrafici e gli estremi dei titoli professionali del personale addetto all'attività sanitaria;
c) controlla il regolare svolgimento dell'attività sanitaria;
d) vigila sul comportamento del personale addetto ai servizi sanitari proponendo, se del caso, al legale rappresentante i provvedimenti disciplinari;
e) cura la tenuta dell'archivio sanitario;
f) propone al legale rappresentante, d'intesa con i medici responsabili, l'acquisto di apparecchi, attrezzature ed arredi sanitari ed esprime il proprio parere su eventuali trasformazioni edilizie della struttura;
g) rilascia agli aventi diritto copia delle cartelle cliniche ed ogni altra certificazione sanitaria riguardante l'assistito e, in caso di attività ambulatoriale, copie delle eventuali certificazioni sanitarie riguardanti le prestazioni eseguite;
h) vigila sulle condizioni igienico-sanitarie;
i) è responsabile della pubblicità sanitaria.

2. In caso di attività di ricovero il direttore sanitario ha inoltre le seguenti attribuzioni:

- a) controlla la regolare tenuta del registro di carico e scarico delle sostanze stupefacenti o psicotrope in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente;
b) cura l'organizzazione dei turni di guardia e di reperibilità del personale medico;
c) vigila sulla gestione del servizio farmaceutico e sulla scorta dei medicinali e prodotti terapeutici, sulle provviste alimentari e sulle altre provviste necessarie per il corretto funzionamento della struttura;
d) è responsabile per la farmacovigilanza;
e) cura l'osservanza delle disposizioni concernenti la polizia mortuaria;

f) impartisce disposizioni perché nell'ipotesi di cessazione di attività della struttura, le cartelle cliniche siano consegnate al servizio di medicina legale della azienda unità sanitaria locale competente per territorio.

Art. 5

Impegno orario e incompatibilità del direttore sanitario (articolo 11, comma 6, l.r. 51/09)

1. Per lo svolgimento delle funzioni di direttore sanitario deve essere garantito un orario congruo rispetto alle specifiche tipologie ed attività del presidio, comunque non inferiore alle dodici ore settimanali per i presidi ambulatoriali ed alle diciotto ore settimanali per i presidi di ricovero. Fanno eccezione le unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti per le quali non si prevede obbligo di orario e le strutture terapeutiche per persone con dipendenze patologiche nelle quali il direttore sanitario è soggetto ai vincoli di orario di cui al comma 1 bis², fermo restando i compiti del direttore sanitario di cui all'articolo 4.³

1 bis.⁴ Nelle strutture terapeutiche per persone con dipendenze patologiche l'orario del direttore sanitario è così articolato:

- a) nessun obbligo di orario nelle strutture che svolgono esclusivamente attività semiresidenziale ed in quelle residenziali con un numero di posti letto inferiore a trenta;
b) dodici ore settimanali per le strutture residenziali con numero di posti letto compreso fra trenta e sessanta;
c) diciotto ore settimanali per le strutture residenziali con numero di posti letto compreso fra sessantuno e ottanta.

2. La funzione di direttore sanitario è incompatibile con la qualità di proprietario, comproprietario, socio o azionista della società che gestisce la struttura sanitaria.

3. La disposizione del comma 2 non si applica alle strutture ambulatoriali monospecialistiche.

Sezione II

Strutture sanitarie pubbliche

Art. 6

Ampliamento, trasformazione e trasferimento (articolo 15 l.r. 51/09)

1. In caso di realizzazione di nuove strutture, di ampliamento, trasformazione e trasferimento in altra sede di quelle esistenti, che non comportino una modifica della struttura organizzativa funzionale di cui all'articolo 19, l'attestazione in ordine al possesso dei requisiti prevista dall'articolo 15, comma 2 della l.r. 51/09 è accompagnata

dall'attestazione in ordine al permanere dei requisiti di accreditamento di cui all'articolo 21.

2. Per ampliamento dell'attività si intende un aumento del numero di posti letto o l'avviamento di attività sanitarie aggiuntive rispetto a quelle precedentemente svolte; per trasformazione dell'attività si intende la modifica di attività sanitarie già comunicate alla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 15, comma 2 della l.r. 51/09.

3. La competente struttura regionale, nei casi previsti al comma 1, provvede ad aggiornare l'accreditamento rilasciato ai sensi di quanto previsto al capo IV laddove necessario.

Capo III

Studi professionali

Art. 7

Ambito di applicazione
(articolo 48, comma 1, lettera e), l.r. 51/09)

1. Le disposizioni del presente capo non si applicano agli studi dei medici di medicina generale e dei medici pediatri di libera scelta convenzionati per l'esercizio dell'assistenza primaria.

Sezione I

Adempimenti degli studi

Art. 8

Adempimenti a carico degli studi professionali
(articolo 25 l.r. 51/09)

1. Il titolare dello studio professionale è tenuto a comunicare tempestivamente al comune, anche attraverso l'utilizzo di modalità telematiche ai sensi dell'articolo 3 della l.r. 40/09:

- a) ogni variazione che intervenga rispetto a quanto dichiarato al fine del conseguimento dell'autorizzazione o della segnalazione certificata di inizio attività¹;
- b) la temporanea sospensione dell'attività dello studio per periodi superiori ai sei mesi;
- c) la definitiva cessazione dell'attività.

2. Il titolare dello studio professionale è inoltre tenuto a curare l'organizzazione tecnico-sanitaria dello studio sotto il profilo igienico ed organizzativo.

3. Gli studi professionali associati, oltre a quanto previsto ai commi 1 e 2, comunicano tempestivamente al comune ogni variazione intervenuta nella composizione dell'associazione.

Sezione II

Prestazioni erogabili negli studi medici che erogano

prestazioni di chirurgia e di endoscopia e negli studi odontoiatrici

Art. 9

Studi medici che erogano prestazioni di chirurgia
(articolo 48, comma 1, lettera e), l.r. 51/09)

1. Gli studi medici che erogano prestazioni di chirurgia effettuano interventi chirurgici e procedure diagnostiche o terapeutiche invasive praticabili senza ricovero in anestesia topica o locale.

2. Gli studi medici che erogano le prestazioni di cui al comma 1 non possono eseguire le prestazioni di esclusiva competenza delle strutture ambulatoriali o di ricovero per acuti di seguito indicate:

- a) interventi chirurgici e procedure diagnostiche e terapeutiche invasive che richiedano forme di anestesia diverse dall'anestesia topica o locale;
- b) interventi chirurgici e procedure diagnostiche e terapeutiche invasive che richiedano la presenza di più medici della stessa o di diversa disciplina compresi i medici anestesisti.

Art. 10

Studi medici che erogano prestazioni di endoscopia
(articolo 48, comma 1, lettera e), l.r. 51/09)

1. Gli studi medici che erogano prestazioni di endoscopia effettuano solo attività nelle quali l'accesso alla cavità da esplorare avvenga tramite orifizio naturale, nel rispetto delle indicazioni regionali relative alla sicurezza del paziente.

2. Le attività di endoscopia ad accesso chirurgico percutaneo possono essere effettuate esclusivamente presso strutture ambulatoriali o di ricovero per acuti.

Art. 11

Studi odontoiatrici
(articolo 48, comma 1, lettera e), l.r. 51/09)

1. Gli studi odontoiatrici effettuano interventi della branca odontostomatologica praticabili in anestesia loco regionale, ad esclusione degli interventi che necessitano di anestesia totale eseguibili esclusivamente presso strutture ambulatoriali o di ricovero per acuti.

Sezione III

Criteri per la distinzione tra prestazioni invasive ed a minore invasività

Art. 12

Criteri per la distinzione delle prestazioni invasive ed a minore invasività
(articolo 19, comma 1, l.r. 51/09)

1. Sono da considerare a minore invasività le procedure diagnostiche e terapeutiche invasive che soddisfano tutti i criteri di seguito indicati:

- a) non apertura chirurgica delle sierose;
- b) rischio statisticamente trascurabile di complicazioni infettive;
- c) rischio statisticamente trascurabile di complicanze immediate;
- d) previsione di non significativo dolore post-procedura.

2. Sono invasive tutte le procedure diagnostiche e terapeutiche considerate non a minore invasività individuate al comma 1.

Art. 13

Elenco prestazioni a minore invasività
(articolo 19, comma 1, l.r. 51/09)

1. Sulla base dei criteri di cui all'articolo 12 sono individuate nell'allegato B al presente regolamento tutte le prestazioni diagnostiche e terapeutiche da ricondurre alla minore invasività.

Sezione IV

Studi soggetti ad autorizzazione o a segnalazione certificata di inizio attività¹

Art. 14

Studi soggetti ad autorizzazione
(articolo 17 l.r. 51/09)

1. Sono soggetti ad autorizzazione gli studi medici ed odontoiatrici di cui agli articoli 9, 10 e 11 che erogano prestazioni chirurgiche ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per il paziente, nonché procedure di diagnostica strumentale non complementare all'attività clinica con refertazione per terzi, non comprese nell'elenco di cui all'articolo 13.

2. Ai fini del presente regolamento si intende per refertazione per terzi la produzione di documentazione utilizzabile con valore equivalente alla refertazione, contenente una valutazione diagnostica strumentale non complementare alla visita clinica.

Art. 15

Studi soggetti a segnalazione certificata di inizio attività¹
(articolo 19 l.r. 51/09)

1. Sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività¹ gli studi medici ed odontoiatrici di cui agli articoli 9, 10, e 11 che erogano esclusivamente le prestazioni a minore invasività elencate nell'allegato B.

2. Sono altresì soggetti a segnalazione certificata

di inizio attività¹ gli studi medici ove l'esercizio della diagnostica strumentale non invasiva è finalizzata alla refertazione per terzi.

Art. 16

Attività libera
(articolo 48, comma 1, lettera e), l.r. 51/09)

1. L'attività degli studi medici ed odontoiatrici che effettuano solo visite o diagnostica strumentale non invasiva complementare all'attività clinica può essere esercitata in forma libera.

Sezione V

Requisiti degli studi

Art. 17

Requisiti per gli studi soggetti ad autorizzazione
(articolo 18 l.r. 51/09)

1. Gli studi soggetti ad autorizzazione devono essere in possesso dei requisiti strutturali tecnologici ed organizzativi generali e specifici di cui all'allegato C del presente regolamento.

Art. 18

Requisiti per gli studi soggetti a segnalazione certificata di inizio attività¹
(articolo 18 l.r.51/09)

1. Gli studi soggetti a segnalazione certificata di inizio attività¹ devono essere in possesso dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi generali di cui all'allegato D del presente regolamento.

Capo IV

Accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie pubbliche e private

Art. 19

Accreditamento delle strutture pubbliche
(articolo 29, comma 3, l.r. 51/09)

1. Le strutture sanitarie pubbliche richiedono l'accREDITAMENTO istituzionale nei casi di costituzione di nuove strutture organizzative funzionali finalizzate all'erogazione di prestazioni sanitarie intese come unità organizzative multiprofessionali che aggregano funzioni operative appartenenti a settori omogenei di attività.

2. Le strutture sanitarie pubbliche richiedono altresì l'accREDITAMENTO nei casi di modifica di strutture organizzative funzionali già esistenti.

Art. 20

Accreditamento delle strutture private
(articolo 29 l.r. 51/09)

1. Le strutture sanitarie private possono richiedere l'accreditamento con riferimento:

- a) alle strutture organizzative funzionali già autorizzate;
- b) alle singole discipline già autorizzate.

Art. 21

Requisiti per l'accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private (articolo 30 l.r. 51/09)

1. I requisiti ed i relativi indicatori di valutazione e standard base per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie pubbliche e private, ivi compresi i requisiti ritenuti essenziali, sono individuati dall'allegato E al presente regolamento.

2. I requisiti di cui al comma 1 sono distinti in:

- a) comuni a tutte le aree clinico assistenziali;
- b) specifici delle diverse aree clinico assistenziali.

3.⁵ L'accreditamento istituzionale è rilasciato alle strutture sanitarie che raggiungono gli standard base per ogni singola struttura organizzativa funzionale per almeno il 70 per cento dei requisiti di cui al comma 1, comprensivi dei requisiti ritenuti essenziali.

4. Nei casi di strutture private non organizzate per strutture organizzative funzionali, ivi comprese le strutture residenziali e semiresidenziali e le strutture ambulatoriali, l'accreditamento istituzionale è rilasciato alle stesse strutture che raggiungono gli standard base per almeno il 70 per cento dei requisiti di cui alla tabella 12 dell'allegato E, comprensivi dei requisiti ritenuti essenziali, con le specifiche ivi precisate.

Art. 22

Procedura per il rilascio dell'accreditamento istituzionale (articolo 32, comma 2, l.r. 51/09)

1. Il legale rappresentante della struttura pubblica o privata presenta domanda di accreditamento alla Giunta regionale, anche attraverso l'utilizzo di modalità telematiche ai sensi dell'articolo 3 della l.r. 40/09, utilizzando la modulistica definita con atto del dirigente della competente struttura regionale.

2. La Giunta regionale, verificata la funzionalità delle prestazioni erogate dalla struttura rispetto alla programmazione sanitaria regionale nei casi previsti dall'articolo 31 della l.r. 51/2009 e vista la dichiarazione sostitutiva o attestazione del legale rappresentante della struttura allegata all'istanza di accreditamento ai sensi dell'articolo 32, comma 2 della l.r. 51/09, rilascia l'accreditamento istituzionale.

3. L'accreditamento è rilasciato entro trenta giorni dalla presentazione della domanda. Nei casi in cui è necessario verificare anche la funzionalità delle prestazioni ai sensi dell'articolo 31 della l.r. 51/2009 l'accreditamento è rilasciato entro novanta giorni dalla presentazione della domanda.

4. Nel caso di esito negativo della verifica di funzionalità, la Giunta regionale dispone il diniego dell'accreditamento per mancata funzionalità rispetto agli indirizzi della programmazione regionale.

Art. 23

Rinnovo accreditamento istituzionale (articolo 29, comma 6, l.r. 51/09)

1. L'accreditamento ha durata quinquennale e può essere rinnovato previa verifica del permanere delle condizioni richieste per il rilascio con le modalità di cui al comma 2.

2. Almeno novanta giorni prima della scadenza, il legale rappresentante della struttura presenta alla Giunta regionale, anche attraverso l'utilizzo di modalità telematiche ai sensi dell'articolo 3 della l.r. 40/09, domanda di rinnovo dell'accreditamento con le modalità previste dall'articolo 22, utilizzando la modulistica allo scopo predisposta con atto del dirigente della competente struttura regionale.

3. Nelle more del provvedimento regionale di rinnovo la struttura sanitaria continua ad operare in regime di proroga.

Capo V

Gruppo tecnico regionale di valutazione

Art. 24

Criteri di scelta del gruppo tecnico regionale di valutazione (articolo 42, comma 2, l.r. 51/09)

1. Il gruppo tecnico regionale di valutazione, di seguito denominato gruppo di valutazione, è costituito dal direttore generale della direzione generale competente per materia attingendo dall'elenco regionale dei valutatori di cui all'articolo 41 della l.r. 51/09, procedendo nell'ordine stabilito dalla graduatoria approvata con decreto del dirigente della competente struttura regionale.

1 bis. Possono essere nominati membri del gruppo di valutazione di cui al comma 1 soggetti con età non superiore a settanta anni. I membri del gruppo che compiono settanta anni di età decadono comunque al termine del mandato in corso.⁶

1 ter. E' consentito partecipare all'aggiornamento dell'elenco regionale degli esperti valutatori di cui

all'articolo 41 della l.r. 51/09 anche a coloro che sono già presenti nell'elenco stesso esclusivamente attraverso la richiesta di valutazione di nuovi titoli conseguiti successivamente alla precedente valutazione.⁷

2. In caso di necessità di integrazione del gruppo di valutazione a seguito di defezione, per qualunque motivo, di suoi membri, il direttore generale provvede tempestivamente alla sostituzione con le modalità di cui al comma 1.

3. Un terzo dei membri del gruppo di valutazione è rinnovato ogni tre anni. I membri possono essere confermati una sola volta consecutivamente. Se la sostituzione di cui al comma 2 è effettuata dopo i diciotto mesi dalla costituzione o dal rinnovo del gruppo, la stessa rientra nel calcolo della percentuale di rinnovo e non costituisce primo mandato ai fini della eventuale successiva conferma.⁸

3 bis. I membri da sostituire ai sensi del comma 3 sono individuati tenuto conto della loro posizione in graduatoria. Nel caso siano presenti membri che abbiano svolto due mandati consecutivi della loro sostituzione si tiene conto ai fini del calcolo della percentuale di ricambio. In ogni caso i membri che abbiano svolto due mandati consecutivi sono sempre da sostituire anche se in numero superiore ad un terzo dei membri complessivi.⁹

Art. 25

Modalità di funzionamento del gruppo di valutazione
(articolo 42, comma 2, l.r. 51/09)

1. Il gruppo di valutazione realizza le visite previste dall'articolo 42, comma 5 della l.r. 51/09, organizzandosi in sottogruppi costituiti da un minimo di due membri e un massimo di cinque a seconda dell'oggetto della verifica.

2. La Commissione regionale per la qualità e la sicurezza, di cui all'articolo 40 della l.r. 51/09, definisce gli indirizzi per la costituzione dei sottogruppi di valutatori che andranno ad eseguire le singole verifiche in coerenza alla tipologia di visite da effettuare.

3. Il coordinatore del gruppo di valutazione provvede a formare i sottogruppi sulla base degli indirizzi definiti dalla Commissione regionale per la qualità e la sicurezza e per ciascun sottogruppo di valutazione individua un coordinatore della specifica visita.

4. La visita di verifica può avere una durata massima di cinque giorni fatta eccezione per casi e situazioni eccezionali.

Art. 26

Incompatibilità dei membri del gruppo di valutazione
(articolo 42, comma 2, l.r. 51/09)

1. I membri del gruppo di valutazione non possono svolgere attività di consulenza anche saltuaria e intrattenere qualsiasi rapporto professionale, anche saltuario, con società di certificazione e società di consulenza per l'assicurazione di sistemi di qualità relativamente a incarichi che interessino aziende sanitarie pubbliche e private operanti nell'ambito del territorio della Regione Toscana.

2. L'eventuale svolgimento delle attività di cui al comma 1 costituisce motivo di esclusione dal gruppo di valutazione da adottarsi con provvedimento del direttore generale della direzione generale competente.

Art. 27

Ipotesi di astensione dei membri del
gruppo di valutazione
(articolo 42, comma 2, l.r. 51/09)

1. I membri del gruppo tecnico di valutazione sono obbligati a dichiarare di astenersi dalle visite e di conseguenza ad essere sostituiti nei seguenti casi:

a) siano titolari di rapporto di lavoro, subordinato od autonomo, con le aziende sanitarie pubbliche o private oggetto della verifica;

b) abbiano svolto attività di consulenza nei confronti delle strutture sanitarie pubbliche o private oggetto di verifica.

2. L'eventuale mancata dichiarazione di astensione di cui al comma 1 costituisce motivo di esclusione dal gruppo di valutazione da adottarsi con provvedimento del direttore generale della direzione generale competente.

Capo VI

Norme di prima applicazione

Art. 28

Attestazione dei requisiti di esercizio ed accreditamento
(articolo 49 commi 1 e 3, l.r. 51/09)

1. Tutte le strutture sanitarie pubbliche in esercizio alla data di entrata in vigore del regolamento attestano i requisiti di esercizio e di accreditamento di cui al presente regolamento, utilizzando la modulistica predisposta con decreto del dirigente regionale competente.

2. Le strutture di cui al comma 1 attestano il possesso dei requisiti di esercizio e di accreditamento con le seguenti modalità:

a) il possesso dei requisiti di esercizio di almeno il 40 per cento degli edifici ed il possesso dei requisiti di accreditamento di almeno il 40 per cento delle strutture organizzative funzionali entro il 30 giugno 2015;¹⁰

b) il possesso dei requisiti di cui alla lettera a) di almeno un ulteriore 30 per cento degli edifici e delle

strutture organizzative funzionali entro il 30 giugno 2015;¹¹

c) il possesso dei requisiti di cui alla lettera a) sulla rimanente parte degli edifici e delle strutture organizzative funzionali entro il 30 giugno 2015.¹²

2 bis.¹³ Le strutture di cui al comma 1 possono aggiornare le attestazioni di cui al comma 2 circa il possesso dei requisiti di accreditamento entro il 31 dicembre 2012 in relazione al raggiungimento del 70 per cento dei requisiti di cui all'articolo 21, comma 3.

3. Il dirigente regionale competente per materia, con apposito decreto, provvede a prendere atto della presentazione delle singole attestazioni di cui ai commi 2 e 2 bis¹⁴. Le singole attestazioni possono essere oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 33 della l.r. 51/09.

4. L'accreditamento istituzionale è rilasciato alle strutture sanitarie pubbliche che abbiano presentato tutte le attestazioni sui requisiti di esercizio ed di accreditamento di cui ai commi 2 e 2bis¹⁵.

Art. 29

Piano di intervento
(articolo 49, comma 2, l.r. 51/09)

1. Nei casi di situazioni che presentino difformità rispetto ai requisiti di esercizio da possedere, le attestazioni di cui all'articolo 28 comma 2 sono presentate contestualmente al piano di intervento di cui all'articolo 16 della l.r. 51/09 relativo alla stessa parte di edificio oggetto di attestazione.

Art. 30

Validità degli accreditamenti rilasciati
(articolo 49, comma 6 l.r. 51/09)

1. Gli accreditamenti già rilasciati alle strutture sanitarie pubbliche e private, anche a conclusione dei procedimenti di cui all'articolo 50, comma 3 della l.r. 51/09, mantengono validità fino al 31 luglio 2012¹⁶.

2. Gli accreditamenti delle strutture sanitarie pubbliche rilasciati dopo il 1 gennaio 2007, ad eccezione di quelli con prescrizioni, mantengono validità ai fini dell'attestazione dei requisiti di esercizio di cui all'articolo 28 comma 2.

Art. 31

Adeguamento ai requisiti
(articolo 49, commi 4 e 5, l.r. 51/09)

1. Le strutture sanitarie private si adeguano ai requisiti di esercizio di cui al presente regolamento entro il 31 dicembre 2013, ad eccezione dei requisiti strutturali ed impiantistici per i quali l'adeguamento è da effettuarsi improrogabilmente entro il 31 dicembre 2015.¹⁷

2.¹⁸ Le strutture sanitarie private, ad eccezione di quelle accreditate dopo il 29 dicembre 2010, si adeguano ai requisiti di accreditamento di cui al presente regolamento entro il 31 luglio 2012, ivi comprese le strutture accreditate dopo il 29 dicembre 2010 ai sensi della legge regionale 23 febbraio 1999 n. 8 (Norme in materia di requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi delle strutture sanitarie: autorizzazione e procedura di accreditamento), ed entro il 31 luglio 2012 presentano istanza per il rinnovo dell'accREDITAMENTO.

Art. 32

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

ALLEGATO A (omesso)

ALLEGATO B (omesso)

ALLEGATO C (omesso)

ALLEGATO D (omesso)

ALLEGATO E (omesso)

¹ Le parole "dichiarazione di inizio attività" previste nella formulazione originaria sono state così sostituite con d.p.g.r. 8 gennaio 2014, n. 1/R, articolo 1.

² Parole aggiunte con d.p.g.r. 31 dicembre 2014, n. 91/R, articolo 1.

³ Parole aggiunte con d.p.g.r. 8 gennaio 2014, n. 1/R, articolo 2.

⁴ Comma inserito con d.p.g.r. 31 dicembre 2014, n. 91/R, articolo 1

⁵ Comma così sostituito con d.p.g.r. 22 marzo 2012, n. 10/R, articolo 1.

⁶ Comma inserito con d.p.g.r. 8 gennaio 2014, n. 1/R, articolo 3.

⁷ Comma inserito con d.p.g.r. 8 gennaio 2014, n. 1/R, articolo 3.

⁸ Comma sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2014, n. 1/R, articolo 3.

⁹ Comma inserito con d.p.g.r. 8 gennaio 2014, n. 1/R, articolo 3.

¹⁰ Le parole "centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento" previste nella formulazione originaria sono state sostituite con d.p.g.r. 8 gennaio 2014, n. 1/R, articolo 4 ed ora ulteriormente così sostituite con d.p.g.r. 31 dicembre 2014, n. 91/R, articolo 2

¹¹ Le parole "duecentosettanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento" previste nella formulazione originaria sono state così sostituite

con d.p.g.r. 8 gennaio 2014, n. 1/R, articolo 4 ed ora ulteriormente così sostituite con d.p.g.r. 31 dicembre 2014, n. 91/R, articolo 2

¹² Le parole “un anno dall’entrata in vigore del presente regolamento” previste nella formulazione originaria sono state così sostituite con d.p.g.r. 8 gennaio 2014, n. 1/R, articolo 4 ed ora ulteriormente così sostituite con d.p.g.r. 31 dicembre 2014, n. 91/R, articolo 2

¹³ Comma inserito con d.p.g.r. 22 marzo 2012, n. 10/R, articolo 2.

¹⁴ Le parole “al comma 2” previste dalla formulazione originaria sono state così sostituite con d.p.g.r. 22 marzo 2012, n. 10/R, articolo 2.

¹⁵ Le parole “al comma 2” previste dalla formulazione originaria sono state così sostituite con d.p.g.r. 22 marzo 2012, n. 10/R, articolo 2.

¹⁶ Le parole “31 marzo 2012” previste dalla formulazione originaria sono state così sostituite con d.p.g.r. 22 marzo 2012, n. 10/R, articolo 3.

¹⁷ Parole aggiunte con d.p.g.r. 8 gennaio 2014, n. 1/R, articolo 5.

¹⁸ Comma così sostituito con d.p.g.r. 22 marzo 2012, n. 10/R, articolo 4.

Decreto del Presidente della Giunta regionale 8 gennaio 2014 n. 1/R (Modifiche al decreto del Presidente della Giunta regionale 24 dicembre 2010, n. 61/R) in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie.

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito il testo del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 gennaio 2014 n. 1/R (Modifiche al decreto del Presidente della Giunta regionale 24 dicembre 2010, n. 61/R) in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, coordinato con:

- decreto del Presidente della Giunta regionale 31 dicembre 2014, n. 91/R.

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto a cura degli uffici della Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 “Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti”), al solo fine di facilitare la lettura. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti normativi qui richiamati. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi.

Decreto del Presidente della Giunta regionale 8 gennaio 2014 n. 1/R (Modifiche al decreto del

Presidente della Giunta regionale 24 dicembre 2010, n. 61/R) in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie.

Art. 1

Sostituzione della DIA con SCIA nel d.p.g.r. 61/R/2010

1. Nel decreto del Presidente della Giunta regionale 24 dicembre 2010, n. 61/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2009 n. 51) ovunque ricorra l’espressione “dichiarazione di inizio attività” questa è sostituita dalla seguente: “segnalazione certificata di inizio attività”.

Art. 2

Modifiche all’articolo 5 del d.p.g.r. 61/R/2010

1. Nel comma 1 dell’articolo 5 del d.p.g.r. 61/R/2010 dopo la parola “ricovero.” sono aggiunte le seguenti: “Fanno eccezione le unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti per le quali non si prevede obbligo di orario, fermo restando i compiti del direttore sanitario di cui all’articolo 4.”.

Art. 3

Modifiche all’articolo 24 del d.p.g.r. 61/R/2010

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 24 del d.p.g.r. 61/R/2010 è inserito il seguente:

“1 bis. Possono essere nominati membri del gruppo di valutazione di cui al comma 1 soggetti con età non superiore a settanta anni. I membri del gruppo che compiono settanta anni di età decadono comunque al termine del mandato in corso.”.

2. Dopo il comma 1 bis dell’articolo 24 del d.p.g.r. 61/R/2010 è inserito il seguente:

“1 ter. E’ consentito partecipare all’aggiornamento dell’elenco regionale degli esperti valutatori di cui all’articolo 41 della l.r. 51/09 anche a coloro che sono già presenti nell’elenco stesso esclusivamente attraverso la richiesta di valutazione di nuovi titoli conseguiti successivamente alla precedente valutazione.”.

3. Il comma 3 dell’articolo 24 del d.p.g.r. 61/R/2010 è sostituito dal seguente:

“3. Un terzo dei membri del gruppo di valutazione è rinnovato ogni tre anni. I membri possono essere confermati una sola volta consecutivamente. Se la sostituzione di cui al comma 2 è effettuata dopo i diciotto mesi dalla costituzione o dal rinnovo del gruppo, la stessa rientra nel calcolo della percentuale di rinnovo e non costituisce primo mandato ai fini della eventuale successiva conferma.”.

4. Dopo il comma 3 dell’articolo 24 del d.p.g.r. 61/R/2010 è inserito il seguente comma:

“3 bis. I membri da sostituire ai sensi del comma 3 sono individuati tenuto conto della loro posizione in graduatoria. Nel caso siano presenti membri che abbiano svolto due mandati consecutivi della loro sostituzione si tiene conto ai fini del calcolo della percentuale di ricambio. In ogni caso i membri che abbiano svolto due mandati consecutivi sono sempre da sostituire anche se in numero superiore ad un terzo dei membri complessivi.”.

Art. 4

Modifiche all'articolo 28 del d.p.g.r. 61/R/2010

1. Nella lettera a) del comma 2 dell'articolo 28 del d.p.g.r. 61/R/2010 le parole “centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento” sono sostituite dalle seguenti: “il 31 dicembre 2014”.

2. Nella lettera b) del comma 2 dell'articolo 28 del d.p.g.r. 61/R/2010 le parole “duecentosettanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento” sono sostituite dalle seguenti: “ il 31 dicembre 2014”.

3. Nella lettera c) del comma 2 dell'articolo 28 del d.p.g.r. 61/R/2010 le parole “un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento” sono sostituite dalle seguenti: “ il 31 dicembre 2014”.

Art. 5

Modifiche all'articolo 31 del d.p.g.r. 61/R/2010

1. Nel comma 1 dell'articolo 31 del d.p.g.r. 61/R/2010 dopo la parola “2013” sono aggiunte le seguenti: “, ad eccezione dei requisiti strutturali ed impiantistici per i quali l' adeguamento è da effettuarsi improrogabilmente entro il 31 dicembre 2015.”.

Art. 6

Sostituzione dell'allegato A del d.p.g.r. 61/R/2010

1. L'allegato A del d.p.g.r. 61/R/2010 è sostituito dall'allegato A 1 al presente regolamento.

Art. 7

Norma di prima applicazione

1. Le strutture che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, risultano iscritte all'albo regionale degli enti ausiliari, di cui all'articolo 1 della legge regionale 11 agosto 1993 n. 54 (Istituzione dell'albo regionale degli enti ausiliari che gestiscono sedi operative per la riabilitazione ed il reinserimento dei soggetti tossicodipendenti criteri e procedure per l'iscrizione) presentano istanza di autorizzazione *entro il 31 dicembre 2015*¹ e istanza di accreditamento entro sessanta giorni dal rilascio dell'autorizzazione.

2.² *Le strutture di cui al comma 1 si adeguano ai requisiti di cui all'allegato A del d.p.g.r. 61/R/2010, come sostituito dal presente regolamento, entro il 31 dicembre 2015.*

Art. 8

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

¹ Le parole “entro il 31 dicembre 2014” previste nella formulazione originaria sono state così sostituite con d.p.g.r. 31 dicembre 2014, n. 91/R, articolo 3.

² Comma così sostituito con d.p.g.r. 31 dicembre 2014, n. 91/R, articolo 3.

SEZIONE II

CONSIGLIO REGIONALE

- Risoluzioni

RISOLUZIONE 23 dicembre 2014, n. 293

Risoluzione approvata nella seduta del Consiglio regionale del 23 dicembre 2014, collegata alla legge regionale 30 dicembre 2014, n. 88 (Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 “Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”. Disposizioni in materia di ambiti territoriali di caccia).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Vista la riforma della governance della gestione faunistico venatoria;

Ritenuto opportuno, ai fini del miglior esito della gestione stessa, operare per il massimo coinvolgimento delle componenti sociali interessate;

Considerato che la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”), come modificata dalla legge regionale 30 dicembre 2014, n. 88, individua un nuovo organo, l'Assemblea dei delegati, per la cui prima composizione la Giunta regionale dovrà emanare apposita deliberazione entro il 30 aprile 2015;

Dato atto che la normativa, nazionale e regionale dispone, in particolare per le associazioni venatorie, la presenza, nel comitato di gestione dell'ambito territoriale

di caccia (ATC) di rappresentanti delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, ove presenti in forma organizzata sul territorio;

Sottolineata l'opportunità che l'innovata articolazione degli organi offre per estendere la partecipazione e la rappresentanza, nel pieno rispetto delle disposizioni normative sopracitate;

Su proposta della Seconda Commissione consiliare;

IMPEGNA
LA GIUNTA REGIONALE

ad indicare, anche in attesa che gli ATC si dotino di propri statuti, un numero adeguato di componenti il comitato di gestione, affinché sia garantita la più ampia partecipazione delle associazioni rappresentative riconosciute presenti sul territorio.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima legge l.r. 23/2007.

Il Presidente
Alberto Monaci

I Segretari
Daniela Lastrì
Mauro Romanelli

SEZIONE III

COMMISSARI REGIONALI - Ordinanze

ORDINANZA DEL COMMISSARIO DELEGATO
15 gennaio 2015, n. 2

OCDPC n. 157/2014. Liquidazione a favore dell'Università di Firenze.

IL COMMISSARIO DELEGATO

Visto il comma 1 dell'articolo 1, della legge 24 febbraio 1992 n. 225, che ha istituito il Servizio nazionale della protezione civile al fine di tutelare la integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi;

Visto l'articolo 3 della predetta legge 24 febbraio 1992, n. 225, ai sensi del quale sono attività di protezione civile quelle volte alla previsione e prevenzione delle

varie ipotesi di rischio, ivi compreso il rischio connesso a movimenti di versante, il soccorso alle popolazioni colpite da un evento calamitoso ed ogni attività volta a superare l'emergenza;

Visto l'articolo 6, comma 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 il quale prevede che "all'attuazione delle attività di protezione civile provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti e le rispettive competenze, le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, i comuni e le comunità montane, e vi concorrono gli enti pubblici, gli istituti ed i gruppi di ricerca scientifica con finalità di protezione civile, nonché ogni altra istituzione ed organizzazione anche privata. A tal fine le strutture nazionali e locali di protezione civile possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati";

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2014 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi alluvionali verificatisi nel periodo dal 1° gennaio all'11 febbraio 2014 nel territorio della Regione Toscana;

Vista altresì la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 luglio 2014, pubblicata in G.U. n. 186 del 12-8-2014, con cui il citato stato di emergenza è stato prorogato fino al 09/02/2015;

Visto l'OCDPC n. 157 del 5 marzo 2014 (pubblicata in G.U. Serie Generale n. 58 del 11 marzo 2014) recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi alluvionali verificatisi nel periodo dal 1° gennaio all'11 febbraio 2014 nel territorio della regione Toscana", che prevede, all'art. 1, la nomina del Commissario Delegato per fronteggiare l'emergenza nella persona del Dirigente del Settore Sistema Regionale di Protezione civile della Regione Toscana dott. Antonino Mario Melara;

Richiamato l'accordo fra il Commissario e il DST UNIFI approvato con ordinanza commissariale n. 14 del 30/04/2014 e firmato digitalmente dalle parti in data 16 maggio 2014 (di seguito Accordo del 16 maggio 2014) che prevede la realizzazione di studi, ricerche, indagini e monitoraggio finalizzati ad approfondire le conoscenze sui movimenti franosi che interessano le seguenti località, come previsto dall'art. 1, comma 2, lettera c) della citata OCDPC 157/2014:

- 1) loc. Piaggia Grande, nel comune di Barga (LU);
- 2) loc. Iacco, nel comune di Stazzema (LU);
- 3) nell'abitato di Volterra (PI);
- 4) loc. Panicaglia, nel comune di Borgo San Lorenzo (FI);
- 5) nel Comune di Roccalbegna (GR) - SP 160 Amiatina;

Preso atto dell'attività di monitoraggio svolta nelle cinque località ed i relativi bollettini periodici di monitoraggio trasmessi con le scadenze previste dall'accordo, agli enti competenti ed agli atti dell'Ufficio;

Visto il rapporto intermedio del 20 ottobre 2014 "Monitoraggio radar nel centro storico di Volterra (PI)" agli atti dell'Ufficio;

Vista la relazione del 30 dicembre 2014 "Studio e monitoraggio delle frane nel territorio della regione Toscana di cui all'art. 1 lettera c) dell'OCDPC n. 157/2014 - Rapporto della prima fase di attività";

Preso atto della nota prot. 110 del 23.12.2014 con la quale il Responsabile scientifico dell'accordo del Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università di Firenze comunica che, ad oggi, non è stato possibile installare il radar GB InSAR sul versante NE di Volterra, previsto nel programma delle attività di ricerca oggetto del citato accordo del 16 maggio 2014, e che quindi la corrispondente spesa di Euro 47.000,00 non viene liquidata in questa prima fase;

Ritenuto di prendere atto della nota sopra citata e di non procedere pertanto ad erogare la somma corrispondente all'attività prevista "Monitoraggio radar da terra GB-INSAR del versante NE" per euro 47.000,00;

Visto l'art. 7 dell'Accordo del 16 maggio 2014 che disciplina le modalità di erogazione del contributo da liquidare a favore del Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università degli Studi di Firenze;

Preso atto della nota di debito n. 1, prot. n.2751-111/13 del 12/01/2015 con cui l'Università degli Studi di Firenze chiede il pagamento per un importo complessivo di Euro 251.000,00;

Vista l'ordinanza 14/2014 che assume impegno di spesa per complessivi euro 298.000,00 a favore del Dipartimento di Scienze della Terra - Università degli studi di Firenze (DST UNIFI);

Ritenuto di procedere alla liquidazione a favore del Dipartimento di Scienze della Terra - Università degli Studi di Firenze (DST UNIFI), codice fiscale 01279680480, con versamento sulla contabilità speciale di tesoreria unica n. 36739 intestata al Dipartimento di Scienze della Terra, per un importo complessivo di euro 251.000,00 a valere sulle risorse della contabilità speciale n. 5804 intestata al sottoscritto presso la Banca d'Italia Sezione di Firenze, ai sensi della OCDPC 157/2014, con imputazione della spesa agli impegni assunti sui capitoli seguito riportati:

LOCALITA'	Importo a valere sulle risorse previste dall' art. 10.1.a) dell'OCDPC 157/2014	Importo a valere sulle risorse previste dall'art. 10.1.b) e .c) dell'OCDPC 157/2014	Impegno	Capitolo
Piaggia Grande	20.000,00		192	3111
Iacco comune di Stazzema	38.000,00		193	3112
Panicaglia	47.000,00		194	3113
Roccalbegna SP 160 Amiatina	47.000,00		195	3114
Roccalbegna SP 160 Amiatina	8.000,00		196	3114
Volterra		35.000,00	197	5122
Volterra		50.000,00	199	5122
Volterra		6.000,00	200	5122
TOTALE	160.000,00	91.000,00		

Dato atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità di cui al D.Lgs. 33/2013;

ORDINA

Per le motivazioni esplicitate in narrativa e qui integralmente richiamate:

1. di prendere atto della relazione pervenuta dal Dipartimento di Scienze della Terra - Università degli

studi di Firenze (DST UNIFI) in data 30 dicembre 2014 avente ad oggetto "Studio e monitoraggio delle frane nel territorio della regione Toscana di cui all'art. 1 lettera c) dell'OCDPC n. 157/2014 - Rapporto della prima fase di attività";

2. di procedere alla liquidazione a favore del Dipartimento di Scienze della Terra - Università degli Studi di Firenze (DST UNIFI), codice fiscale 01279680480, con

versamento sulla contabilità speciale di tesoreria unica n. 36739 intestata al Dipartimento di Scienze della Terra, per un importo complessivo di euro 251.000,00 a valere sulle risorse della contabilità speciale n. 5804 intestata al

sottoscritto presso la Banca d'Italia Sezione di Firenze, ai sensi della OCDPC 157/2014, con imputazione della spesa agli impegni assunti sui capitoli di seguito riportati:

LOCALITA'	Importo a valere sulle risorse previste dall' art. 10.1.a) dell'OCDPC 157/2014	Importo a valere sulle risorse previste dall'art. 10.1.b) e .c) dell'OCDPC 157/2014	Impegno	Capitolo
Piaggia Grande	20.000,00		192	3111
Iacco comune di Stazzema	38.000,00		193	3112
Panicaglia	47.000,00		194	3113
Roccalbegna SP 160 Amiatina	47.000,00		195	3114
Roccalbegna SP 160 Amiatina	8.000,00		196	3114
Volterra		35.000,00	197	5122
Volterra		50.000,00	199	5122
Volterra		6.000,00	200	5122
TOTALE	160.000,00	91.000,00		

3. di pubblicare il presente atto, ai sensi dell'art. 42 D.lgs. 14/03/2013 n. 33 nel sito www.regione.toscana.it/regione/amministrazione-trasparente alla voce Interventi straordinari e di emergenza.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della L.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi

dell'art. 18 della L.r. 23/2007. E' pubblicato avviso di tale pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Commissario Delegato
Antonino Mario Melara

MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE

Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)", cambiano le tariffe e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. **L'invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell'ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) hanno come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta certificata (PEC) all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it.**

Il materiale da pubblicare deve pervenire all'Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva.

Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.

La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'ente o il soggetto interessato.

I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali:

- testo - in forma integrale o per estratto (ove consentito o espressamente richiesto);
- collocazione fuori dai margini del testo da pubblicare di firme autografe, timbri, loghi o altre segnature;
- utilizzo di un carattere chiaro tondo preferibilmente times newroman, corpo 10;
- indicazione, all'inizio del testo, della denominazione dell'ente emittitore e dell'oggetto dell'atto sintetizzato nei dati essenziali;
- inserimento nel testo di un unico atto o avviso; più atti o avvisi possono essere inseriti nello stesso testo se raggruppati per categorie o tipologie omogenee.

Per ogni eventuale chiarimento rivolgersi alla redazione del B.U.R.T. tel. n. 0554384611-4631